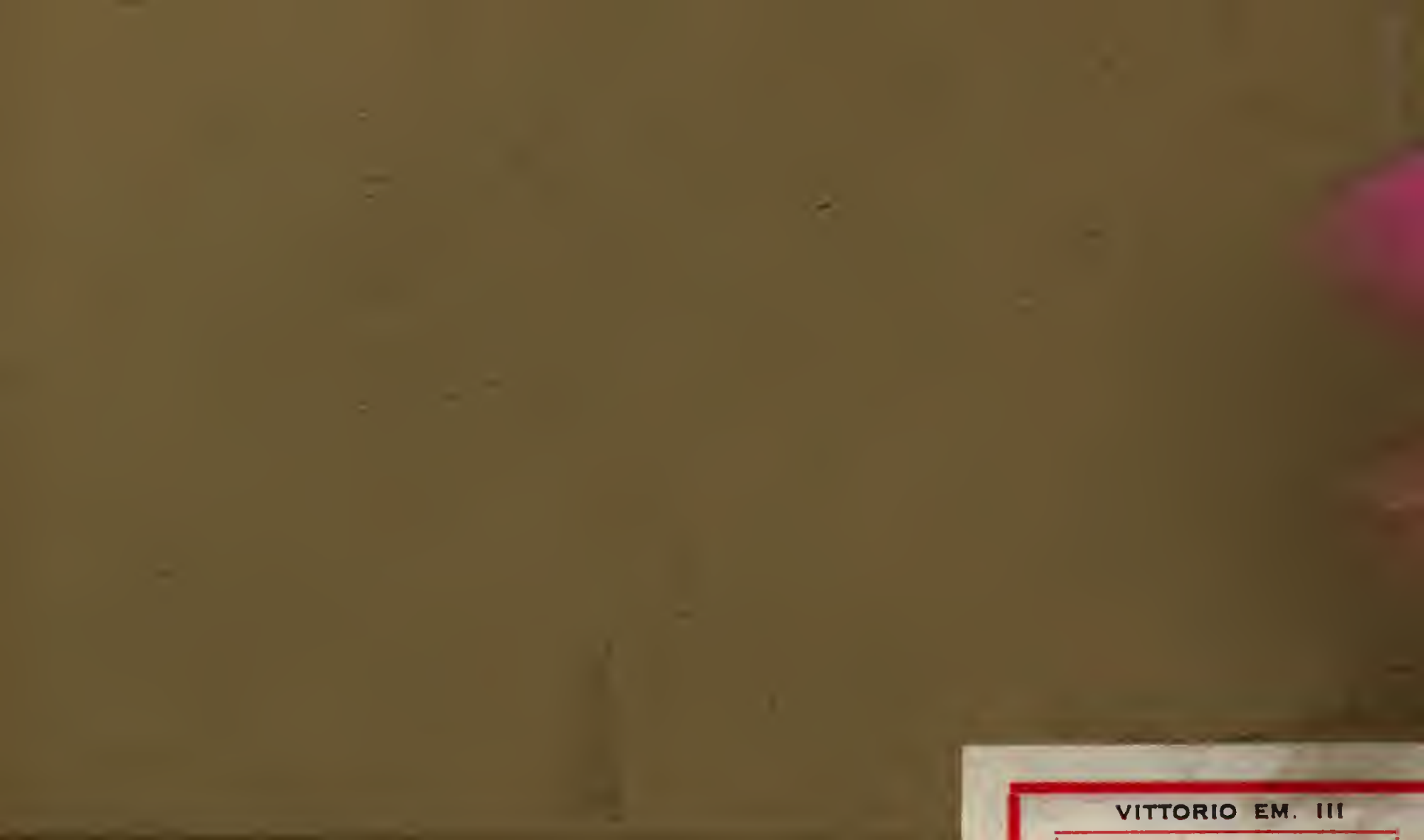
VITTORIO EM. III

NAZIONALE
FONDO
DORIA
IV
5
VITTORIO EM. III
NAPOLI

DEI

DELITTI

E

DELLE PENE.

DEI

DELITTI

E

DELLE PENE.

DEL MARCHESE

CESARE BECCARIA.

NUOVA EDIZIONE.

London:
PRINTED BY L. DA PONTE, No. 5, PALL MALL,
FOR
LACKINGTON, ALLEN, AND CO.
TEMPLE OF THE MUSES, FINSBURY SQUARE.

1801.

Fondo Doria IV 5 962416

DEI

DELITTI

E

DELLE PENE.

SECT. I.

Introduzione.

GLI uomini laſciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla diſcrezione di quelli, l'intereſſe de' quali è di opporſi alle più provide leggi che per natura rendono univerſali i vantaggi, e reſiſtono a quello ſforzo, per cui tendono a condenſarſi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall' altra, tutta la debolezza e la miſeria: perciò, ſe non dopo eſſer paſſati framezzo mille errori nelle coſe più eſſenziali alla vita ed alla libertà, dopo una ſtanchezza di ſoffrire i mali giunti all' eſtremo, non s'inducono a rimediare ai diſordini che gli opprimono, e a riconoſcere le più palpabili verità, le quali appunto

 ſfuggono

sfuggono per la ſemplicità loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le impreſſioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per eſame.

Apriamo le iſtorie, e vedremo che le leggi, che pur ſono, o dovrebbon' eſſere parti di uomini liberi, non ſono ſtate, per lo più, che lo ſtrumento delle paſſioni di alcuni pochi, o note da una fortuita e paſſeggera neceſſità; non già dettate da un freddo eſaminatore della natura umana, che in un ſol punto concentraſſe le azioni di una moltitudine di uomini, e le conſideraſſe in queſto punto di viſta: *la maſſima felicità diviſa nel maggior numero.* Felici ſono quelle pochiſſime nazioni, che non aſpettarono che il lento moto delle combinazioni e viciſſitudini umane faceſſe ſuccedere alla eſtremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i paſſaggi intermedj con buone leggi! e merita la gratitudine degli uomini quel filoſofo ch'ebbe il coraggio, dall' oſcuro e diſprezzato ſuo gabinetto, di gettare nella moltitudine i primi ſemi, lungamente infruttuoſi, delle utili verità.

Si ſono conoſciute le vere relazioni fra il ſovrano e i ſuditti, e fralle diverſe nazioni; il commercio ſi è animato all' aſpetto delle verità filoſofiche reſe comuni colla ſtampa; e ſi è acceſa fralle nazioni una tacita guerra d'induſtria, la più umana e la più degna di uomini ragionevoli. Queſti ſono frutti, che ſi debbono alla luce di queſto ſecolo. Ma pochiſſimi hanno eſaminata e combattuta la crudeltà delle pene, e l'irregolarità delle procedure criminali, parte di legiſlazione così principale, e così traſcurata in quaſi tutta l'Europa; pochiſſimi, rimontando a' principj generali,

generali, annientarono gli errori accumulati di più ſecoli, frenando almeno, con quella ſola forza che hanno le verità conoſciute, il troppo libero corſo della mal diretta potenza, che ha dato fin'ora un lungo ed autorizzato eſempio di fredda atrocità. Eppure i gemiti dei deboli, ſacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti con prodiga e inutile ſeverità moltiplicati, per delitti o non provati o chimerici; la ſquallidezza e gli orrori di una prigione, aumentati dal più crudele carnefice dei miſeri, l'incertezza, dovevano ſcuotere quella ſorta di magiſtrati che guidano le opinioni delle menti umane.

L'immortale Preſidente di Monteſquieu ha rapidamente ſcorſo ſu di queſta materia. L'indiviſibile verità mi ha sforzato a ſeguire le tracce luminoſe di queſto grand'uomo, ma gli uomini penſatori, pe' quali ſcrivo, ſapranno diſtinguere i miei paſſi dai ſuoi. Me fortunato, ſe potrò ottenere com' eſſo i ſegreti ringraziamenti degli oſcuri e pacifici ſeguaci della ragione, e ſe potrò inſpirare quel dolce fremito, con cui le anime ſenſibili riſpondono a chi ſoſtiene gl' intereſſi della umanità.

Or l' ordine ci condurrebbe ad eſaminare e diſtinguere tutte le differenti ſorti di delitti, e la maniera di punirli, ſe la variabile natura di eſſi per le diverſe circoſtanze dei ſecoli e dei luoghi, non ci obbligaſſe ad un dettaglio immenſo e nojoſo. Mi baſterà indicare i principj più generali, e gli errori più funeſti e comuni, per diſingannare sì quelli che per un mal inteſo amore di libertà vorrebbono introdurre l' anarchia, come coloro che

amerebbero ridurre gli uomini ad una clauſtrale regolarità.

Ma quali ſaranno le pene convenienti a queſti delitti? La morte è ella una pena veramente *utile e neceſſaria* per la ſicurezza, e pel buon'ordine della ſocietà? La tortura e i tormenti ſono eglino *giuſti*, e ottengono eglino il *fine* che ſi propongono le leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medeſime pene ſono elleno egualmente utili in tutti i tempi? Qual influenza hanno eſſe ſu i coſtumi? Queſti problemi meritano di eſſere ſciolti con quella preciſione geometrica, a cui la nebbia de' ſofismi, la ſeduttrice eloquenza ed il timido dubbio non poſſano reſiſtere. Se io non aveſſi altro merito, che quello di aver preſentato il primo all'Italia, con qualche maggior evidenza, ciò che altre nazioni hanno oſato ſcrivere, e cominciano a praticare, io mi ſtimerei fortunato: ma ſe ſoſtenendo i diritti degli uomini, e della invincibile verità, contribuiſſi a ſtrappar dagli ſpaſimi e dalle angoſce della morte qualche vittima ſfortunata della tirannia o della ignoranza, ugualmente fatali, le benedizioni e le lagrime di un ſolo innocente ne traſporti della gioja mi conſolerebbero del diſprezzo degli uomini.

SECT.

SECT. II.

Origine delle pene. Diritto di punire.

NON è da ſperarſi alcun vantaggio durevole dalla politica morale, s' ella non ſia fondata ſu i ſentimenti indelebili dell' uomo. Qualunque legge devii da queſti, incontrerà ſempre una reſiſtenza contraria, che vince alla fine; in quella maniera che una forza benchè minima, ſe ſia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

Conſultiamo il cuore umano, e in eſſo troveremo i principj fondamentali del vero diritto del ſovrano di punire i delitti.

Neſſun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in viſta del ben pubblico: queſta chimera non eſiſte che ne' romanzi. Se foſſe poſſibile, ciaſcuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legaſſero: ogni uomo ſi fa centro di tutte le combinazioni del globo.

La moltiplicazione del genere umano, piccola per ſe ſteſſa, ma di troppo ſuperiore ai mezzi che la ſterile ed abbandonata natura offriva per ſoddisfare ai biſogni, che ſempre più s'incrocicchiavano tra di loro, riunì i primi ſelvaggi. Le prime unioni formarono neceſſarimente le altre, per reſiſtere alle prime; e così lo ſtato di guerra traſportoſſi dall' individuo alle nazioni.

Le leggi ſono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed iſolati ſi unirono in ſocietà, ſtanchi di vivere in un continuo ſtato di guerra, e di godere una libertà, reſa inutile dall' incertezza di conſervarla: eſſi ne ſacrificarono una parte per goderne il reſtante con ſicurezza e tranquillità. La ſomma di tutte queſte porzioni di libertà, ſacrificate al bene di ciaſcheduno, forma la ſovranità di una nazione; ed il ſovrano è il legittimo depoſitario ed amminiſtratore di quelle. Ma non baſtava formare queſto depoſito, biſognava difenderlo dalle private uſurpazioni di ciaſcun uomo in particolare, il quale cerca ſempre di togliere dal depoſito non ſolo la propria porzione, ma uſurparſi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi ſenſibili, che baſtaſſero a diſtogliere il diſpotico animo di ciaſcun uomo dal riſommergere nell' antico Caos le leggi della ſocietà. Queſti motivi ſenſibili ſono le pene ſtabilite contro gl'infrattori delle leggi. Dico ſenſibili motivi, perchè l'eſperienza ha fatto vedere che la moltitudine non adotta ſtabili principj di condotta, nè ſi allontana da quel principio univerſale di diſſoluzione che nell' univerſo fiſico e morale ſi oſſerva, ſe non con motivi che immediamente percuotono i ſenſi, e che di continuo ſi affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impreſſioni delle paſſioni parziali che ſi oppongono al bene univerſale: nè l' eloquenza, nè le declamazioni, nemmeno le più ſublimi verità, ſono baſtate a frenare per lungo tempo le paſſioni eccitate dalle vive percoſſe degli oggetti preſenti.

Fu dunque la neceſſità, che coſtrinſe gli uomini a ceder parte della propria libertà: egli è dunque certo, che ciaſcuno non ne vuol mettere nel pubblico,

blico depoſito che la minima porzione poſſibile, quella ſola che baſti ad indurre gli altri a difenderlo. L' aggregato di queſte minime porzioni poſſibili forma il diritto di punire. Tutto il diritto di più è abuſo, e non giuſtizia; è fatto, non già diritto *.

Le pene che oltrepaſſano la neceſſità di conſervare il depoſito della ſalute pubblica, ſono ingiuſte di lor natura; e tanto più giuſte ſono le pene, quanto più ſacra ed inviolabile è la ſicurezza, e maggiore la libertà, che il ſovrano conſerva ai ſudditi.

* Oſſervate che la parola diritto non è contradittoria alla parola forza: ma la prima è piuttoſto una modificazione della ſeconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per giuſtizia io non intendo altro che il vincolo neceſſario per tenere uniti gl' intereſſi particolari, che ſenz' eſſo ſi ſcioglierebbono nell' antico ſtato d' inſociabilità.

Biſogna guardarſi di non attaccare a queſta parola giuſtizia l' idea di qualche coſa di reale, come di una forza fiſica, e di un eſſere eſiſtente: ella è una ſemplice maniera di concepire degli uomini; maniera che influiſce infinitamente ſulla felicità di ciaſcuno: nemmeno intendo quell' altra ſorta di giuſtizia, che è emanata dá Dio, e che ha i ſuoi immediati rapporti colle pene e ricompenſe della vita avvenire.

SECT.

SECT. III.

Conſeguenze.

LA prima conſeguenza di queſti principj, è che le ſole leggi poſſano decretare le pene ſu i delitti; e queſta autorità non può riſedere che preſſo il legiſlatore, che rappreſenta tutta la ſocietà unita per un contratto ſociale. Neſſun magiſtrato, che è parte di ſocietà, può con giuſtizia infligger pene contro ad un altro membro della ſocietà medeſima. Ma una pena accreſciuta al di là del limite fiſſato dalle leggi, è una pena ingiuſta; più un' altra pena: dunque non può un magiſtrato, ſotto qualunque preteſto di zelo o ben pubblico, accreſcere la pena ſtabilita ad un delinquente cittadino.

La ſeconda conſeguenza è, che il ſovrano, che rappreſenta la ſocietà medeſima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto ſociale; poichè allora la nazione ſi dividerebbe in due parti, una rappreſentata dal ſovrano, che aſſeriſce la violazione del contratto, e l' altra dell'accuſato, che la nega: egli è dunque neceſſario, che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la neceſſità di un magiſtrato, le di cui ſentenze ſieno inappellabili, e conſiſtano in mere aſſerzioni, o negazioni, di fatti particolari.

La terza conſeguenza è, che quando ſi provaſſe che l' atrocità delle pene, ſe non immediamente oppoſta

opposta al ben pubblico ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile; anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche, che sono l' effetto d' una ragione illuminata che preferisce il comandare ad uomini felici più che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia, ed alla natura del contratto sociale medesimo.

SECT. IV.

Interpretazione delle leggi.

QUARTA conseguenza: nemmeno l' autorità d'interpetrare le leggi penali può risedere presso i giudici criminali, per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la cura di ubbidire; ma le ricevono dalla vivente società, o dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell' attuale risultato della volontà di tutti: le ricevono

ricevono non come obbligazioni * di un antico giuramento, nullo, perchè legava volontà non esistenti, iniquo, perchè riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra; ma come effetti di un tacito o espresso giuramento che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovrano, come vincoli necessarj per frenare e reggere l' intestino fermento degl'interessi particolari. Questa è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo interprete della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti; e non il giudice, il di cui ufficio è solo l' esaminare se il tal uomo abbia fatto o no, un' azione contraria alle leggi.

In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev' essere la legge generale; la minore, l' azione conforme, o no, alla legge: la conseguenza, la libertà, o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all' incertezza.

Non vi è cosa più pericolosa di quell' assioma comune, che "Bisogna consultare lo spirito della legge.

* Se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare, per un contratto che di sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione che discende dal trono fino alla capanna, che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini, non altro significa se non che è interesse di tutti che i patti utili al maggior numero sieno osservati.

La voce obbligazione è una di quelle molto più frequenti in morale, che in ogni altra scienza, e che sono un segno abbreviativo di un raziocino, e non di una idea: cercatene una alla parola obbligazione, e non la troverete: fate un raziocinio, e intenderete voi medesimo, e farete inteso.

legge. Queſto è un argine rotto al torrente delle opinioni. Queſta verità, che ſembra un parodoſſo alle menti volgari, più percoſſe da un piccol diſordine preſente, che dalle funeſte ma rimote conſeguenze che naſcono da un falſo principio radicato in una nazione, mi ſembra dimoſtrata. Le noſtre cognizioni e tutte le noſtre idee hanno una reciproca connеſſione: quanto più ſono complicate, tanto più numeroſe ſono le ſtrade che ad eſſe arrivano e partono. Ciaſcun uomo ha il ſuo punto di viſta, ciaſcun uomo in differenti tempi ne ha un diverſo. Lo ſpirito della legge ſarebbe dunque il riſultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o mal ſana digeſtione; dipenderebbe dalla violenza delle ſue paſſioni, dalla debolezza di chi ſoffre, dalle relazioni del giudice coll' offeſo, e da tutte quelle minute forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell' animo fluttuante dell' uomo. Quindi veggiamo la ſorte di un cittadino cambiarſi ſpeſſe volte nel paſſaggio che fa a diverſi tribunali, e le vite de' miſerabili eſſere la vittima dei falſi raziocini, o dell' attuale fermento degli umori di un giudice, che prende per legittima interpretazione il vago riſultato di tutta quella confuſa ſerie di nozioni, che gli muove la mente. Quindi veggiamo gl' iſteſſi delitti, dallo ſteſſo tribunale puniti diverſamente in diverſi tempi, per aver conſultato non la coſtante e fiſſa voce della legge, ma l' errante iſtabilità delle interpretazioni.

Un diſordine, che naſce dalla rigoroſa oſſervanza della lettera di una legge penale, non è da metterſi in confronto coi diſordini che naſcono dalla interpretazione. Un tale momentaneo inconveniente ſpinge a fare la facile e neceſſaria correzione alle

alle parole della legge, che ſono la cagione dell' incertezza, ma impediſce la fatale licenza di ragionare, da cui naſcono le arbitrarie e venali controverſie. Quando un codice fiſſo di leggi che ſi debbono oſſervare alla lettera, non laſcia al giudice altra incombenza, che di eſaminare le azioni de' Cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge ſcritta; quando la norma del giuſto o dell' ingiuſto, che deve diriger le azioni sì del Cittadino ignorante, come del Cittadino filoſofo, non è un affare di controverſia, ma di fatto: allora i ſudditi non ſono ſoggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli, quanto è minore la diſtanza fra chi ſoffre, e chi fa ſoffrire; più fatali, che quelle di un ſolo, perchè il diſpotiſmo di molti non è correggibile che dal diſpotiſmo di un ſolo, e la crudeltà di un diſpotico è proporzionata non alla forza, ma agli oſtacoli. Così acquiſtano i Cittadini quella ſicurezza di loro ſteſſi, che è la giuſta, perchè è lo ſcopo per cui gli uomini ſtanno in ſocietà, che è utile, perchè gli mette nel caſo di eſattamente calcolare gl' inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì che acquiſteranno uno ſpirito d'indipendenza, ma non già ſcuotitore delle leggi, e ricalcitrante a' ſupremi magiſtrati; bensì a quelli, che hanno oſato chiamare col ſacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro intereſſate e capricciose opinioni. Queſti principj ſpiaceranno a coloro, che ſi ſono fatti un diritto di traſmettere agl' inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai ſuperiori. Dovrei tutto temere ſe lo ſpirito di tirannia foſſe componibile collo ſpirito di lettura.

SECT.

SECT. V.

Oscurità delle leggi.

SE l' interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l' oscurità, che trae seco necessariamente l' interpretazione; e lo sarà grandissimo, se le leggi sieno scritte in una lingua sconosciuta al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicare da se stesso qual sarebbe l' esito della sua libertà, o de' suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico, un quasi privato e domestico.

Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno sralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perchè non v' ha dubbio che l' ignoranza e l' incertezza delle pene ajutino l' eloquenza delle passioni. Che dovremo pensar degli uomini, riflettendo esser questo l' inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa?

Una conseguenza di queste ultime riflessioni è, che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto, e non delle parti, e in cui le leggi inalterabili (se non dalla volontà generale) non si corrompano passando per la folla degl' interessi privati. L' esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere, che la probabilità e la certezza

delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni!

Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d' intrigo, che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze, apparentemente disprezzate e realmente temute dai suoi seguaci. Questa è la cagione per cui veggiamo sminuita in Europa l' atrocità dei delitti, che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni, e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere, come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l' umanità, la tolleranza degli errori umani: vedrà quali furono gli effetti di quella che chiamano a torto antica semplicità e buona fede; l' umanità gemente sotto l' implacabile superstizione; l' avarizia, l' ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell' oro e i troni dei re; gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi; ogni nobile tiranno della plebe, i ministri della verità evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l' opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.

SECT.

SECT. VI.

Della Cattura.

Un errore, non meno comune, che contrario al fine ſociale, che è l' opinione della propria ſicurezza, è il laſciare arbitro il magiſtrato eſecutore delle leggi, d'imprigionare un Cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e il laſciare impunito un amico ad onta degl' indizj più forti di reità. La prigionia è una pena che per neceſſità deve, a differenza di ogni altra, precedere a dichiarazione del delitto: ma queſto carattere diſtintivo non le toglie l'altro eſſenziale, cioè, che la ſola legge determini i caſi nei quali un uomo è degno di pena. La legge dunque accennerà gl' indizj di un delitto, che meritano la cuſtodia del reo, che lo aſſoggettano ad un eſame e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la ſtragiudiciale confeſſione, quella di un compagno del delitto, le minacce, e la coſtante inimicizia coll' offeſo, il corpo del delitto, e ſimili indizj, ſono prove baſtanti per catturare un Cittadino. Ma queſte prove devono ſtabilirſi dalla legge, e non dai giudici, i decreti de' quali ſono ſempre oppoſti alla libertà politica, quando non ſieno propoſizioni particolari di una maſſima generale eſiſtente nel pubblico codice. A miſura che le pene ſaranno moderate, che ſarà tolto lo ſquallore e la fame dalle carceri, che la compaſ-

ſione e l' umanità penetreranno le porte ferrate, e comanderanno agl' ineſorabili ed induriti miniſtri della giuſtizia, le leggi potranno contentarſi d' indizj ſempre più deboli per catturare. Un uomo accuſato di un delitto, carcerato, ed aſſoluto, non dovrebbe portar ſeco nota alcuna d' infamia. Quanti romani accuſati di graviſſimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal popolo riveriti, e di magiſtrature onorati! ma per qual ragione è così diverſo ai tempi noſtri l' eſito di un innocente? perchè ſembra che nel preſente ſiſtema criminale, ſecondo l' opinione degli uomini, prevalga l' idea della forza, e della prepotenza, a quella della giuſtizia, perchè ſi gettano confuſi nello ſteſſo carcer ſegreto, gli accuſati, e i convinti; perchè la prigione è piutoſto un ſupplizio, che una cuſtodia del reo e perchè la forza interna, tutrice delle leggi, è ſeparata dalla eſterna, difenditrice del trono e della nazione, quando unite dovrebbon eſſere. Così la prima ſarebbe, per mezzo del comune appoggio delle leggi, combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata poteſtà; e la gloria, che accompagna la pompa ed il faſto di un corpo militare toglierebbero l' infamia, la quale è più attaccata al modo che alla coſa, come tutti i popolari ſentimenti; ed è provato dall' eſſere le prigioni militari nella comune opinione non così infamanti come le forenſi. Durano ancora nel popolo, ne' coſtumi, e nelle leggi, ſempre di più di un ſecolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una nazione, durano ancora le barbare impreſſioni, le feroci idee dei ſettentrionali cacciatori padri noſtri.

SECT.

SECT. VII.

Indizj, e forme di giudizi.

VI è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio la forza degl' indizj di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l' una dall' altra, cioè quando gl' indizj non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto, perchè i casi, che farebbero mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti. Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta nè sminuisce la probabilità del fatto, perchè tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. Quando le prove sono indipendenti l' una dall' altra, cioè quando gl' indizj si provano altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perchè la fallacia di una prova non influisce sull' altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritar pena debbono esser certi: ma svanirà il parodosso per chi considera che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità tale che è chiamata certezza, perchè ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione. La certezza

che si richiede per accertare un uomo reo, e quella che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita. Possono distinguersi le prove di un reato in perfette, ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo: chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime, anche una sola è sufficiente per la condanna: delle seconde, tante son necessarie quanto bastino a formarne una perfetta; vale a dire che, se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l' unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette, delle quali può il reo giustificarsi, e non lo faccia a dovere, divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il concepirla che l' esattamente definirla. Perciò io credo ottima legge quella, che stabilisce assessori al giudice principale, presi dalla sorte, e non dalla scelta; perchè in questo caso è più sicura l' ignoranza che giudica per sentimento, che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi sieno chiare e precise, l' officio di un giudice non consiste in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il resultato è necessario chiarezza e precisione; per giudicarne dal risultato medesimo, non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovar rei, e che tutto riduce ad un sistema fattizio adottato da' suoi studj. Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza. Ella è utilissima legge quello, che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari: perchè dove si tratta della libertà e della fortuna di un Cittadino, debbono

debbono tacere quei ſentimenti che inſpira la diſuguaglianza ; e quella ſuperiorità con cui l' uomo fortunato guarda l' infelice, e quello ſdegno con cui l' inferiore guarda il ſuperiore, non poſſono agire in queſto giudizio. Ma quando il delitto ſia un' offeſa di un terzo, allora i giudici dovrebbono eſſere, metà pari del reo, metà pari dell' offeſo : così eſſendo bilanciato ogn' intereſſe privato, che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi e la verità. Egli è ancora conforme alla giuſtizia, che il reo eſcluder poſſa, fino ad un certo ſegno, coloro che gli ſono ſoſpetti ; e ciò conſeſſogli ſenza difficoltà per alcun tempo, ſembrerà quaſi che il reo ſi condanni da ſe ſteſſo.

Pubblici ſiano i giudizj, e pubbliche le prove del reato, perchè l' opinione, che è forſe il ſolo cimento della ſocietà, imponga un freno alla forza ed alle paſſioni, perchè il popolo dica, noi non ſiamo ſchiavi, e ſiamo difeſi ; ſentimento che inſpira coraggio, e che equivale ad un tributo per un ſovrano che intende i ſuoi veri intereſſi.

Io non accennerò altri dettagli e cautele, che richiedono ſimili iſtituzioni : niente avrei detto, ſe foſſe neceſſario dir tutto.

SECT.

SECT. VIII.

Dei teſtimonj.

EGLI è un punto conſiderabile in ogni buona legiſlazione il determinare eſattamente la credibilità dei teſtimonj, e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa conneſſione nelle proprie idee, e le di cui ſenſazioni ſieno conformi a quelle degli altri uomini, può eſſere teſtimonio. La vera miſura della di lui credibilità non è che l'intereſſe ch' egli ha di dire o non dire il vero: onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne, puerile l'applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei condannati, ed incoerente la nota d'infamia negl' infami, quando non abbiano alcun intereſſe di mentire.

Fra gli altri abuſi della grammatica, i quali non hanno poco influito ſu gli affari umani, è notabile quello, che rende nulla ed inefficace la depoſizione di un reo già condannato. Egli è morto civilmente, dicono gravemente i peripatetici giureconſulti, e un morto non è capace di alcuna azione. Per ſoſtenere queſta vana metafora molte vittime ſi ſono ſacrificate, e bene ſpeſſo ſi è diſputato con ſeria rifleſſione, ſe la verità doveſſe cedere alle formule giudiziali. Purchè le depoſizioni di un reo condannato non arrivino ad un ſegno che fermino il corſo della giuſtizia, perchè non dovraſſi

dovraſſi concedere, anche dopo la condanna, e all' eſtrema miſeria del reo, e agl' intereſſi della verità, uno ſpazio congruo talchè adducendo egli cose nuove che cangino la natura del fatto, poſſa giuſtificar sè, od altrui, con un nuovo giudizio? Le formalità e le cerimonie ſono neceſſarie nell' amminiſtrazione della giuſtizia; sì perchè niente laſciano all' arbitrio dell' amminiſtratore; sì perchè danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed intereſſato, ma ſtabile e regolare; sì perchè ſugli uomini imitatori e ſchiavi dell' abitudine fanno più efficace impreſſione le ſenſazioni, che i raziocinj: ma queſte ſenza un fatale pericolo non poſſono mai dalla legge fiſſarſi in maniera che nuocano alla verità, la quale, per eſſere o troppo ſemplice o troppo compoſta, ha biſogno di qualche eſterna pompa, che le concilj il popolo ignorante.

La credibilità dunque di un teſtimonio deve ſminuirſi a proporzione dell' odio o dell' amicizia, o delle ſtrette relazioni che paſſano tra lui e il reo. Più di un teſtimonio è neceſſario, perchè ſintanto che uno aſſeriſce, e l' altro nega, niente vi è di certo, e prevale il diritto che ciaſcuno ha di eſſer creduto innocente. La credibilità di un teſtimonio diviene tanto ſenſibilmente minore, quanto più creſce l' atrocità di un delitto * o l' inveriſſimiglianza

* Preſſo i criminaliſti la credibilità di un teſtimonio diventa tanto maggiore, quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo aſſioma dettato dalla più crudele imbecilità: In atrociſſimis, leviores conjecturæ ſufficiunt, et licet judici jura tranſgredi. Traduciamlo in volgare, e gli europei veggano uno de' moltiſſimi ed egualmente irragionevoli dettami di coloro, ai quali, ſenza quaſi ſaperlo, ſono ſoggetti: negli atrociſſimi delitti, cioè nei meno

glianza delle circoſtanze. Tali ſono per eſempio la magia, e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è più probabile che più uomini mentiſcano nella prima accuſa, perchè è più facile che ſi combini in più uomini o l' illuſione della ignoranza o l' odio perſecutore, di quello che un uomo eſerciti una poteſtà che Dio o non ha dato, o ha tolto ad ogni eſſere creato: parimente nella ſeconda, perchè l' uomo non è crudele che a proporzione del proprio intereſſe, dell' odio, o del timore concepito. Non v'è propriamente alcun ſentimento ſuperfluo nell' uomo; egli è ſempre proporzionale al riſultato delle impreſſioni fatte ſu i ſenſi. Parimente la credibilità di un teſtimonio può eſſere alcune volte ſminuita, quando egli ſia membro di alcuna ſocietà privata, di cui gli uſi e le maſſime ſieno o non ben conoſciute, o diverſe dalle pubbliche. Un tal uomo ha non ſolo le proprie, ma le altrui paſſioni.

meno probabili, le più leggere congetture baſtano, ed è lecito al giudice di oltrepaſſare il diritto. I prattici aſſurdi della legiſlazione ſono ſovente prodotti dal timore, ſorgente principale delle contradizioni umane. I legiſlatori (tali ſono i giureconſulti autorizzati dalla morte a decidere di tutto, e a divenire, di ſcrittori intereſſati e venali, arbitri e legiſlatori delle fortune degli uomini) impauriti per la condanna di qualche innocente, caricarono la giuriſprudenza di ſoverchie formalità ed eccezioni, la eſatta oſſervanza delle quali farebbe ſedere l' anarchia impunita ſul trono della giuſtizia: impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare, ſi credettero in neceſſità di ſormontare le medeſime formalità da eſſi ſtabilite e così or con deſpotica impazienza, or con donneſca trepidazione, transformarono i gravi giudizj in una ſpecie di giuoco, in cui l' azzardo ed il raggiro fanno le principale figure.

Finalmente

Finalmente è quasi nulla la credibilità di un testimonio quando si faccia delle parole un delitto, poichè il tuono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che siegue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera i detti di un uomo, che è quasi impossibile il ripeterle quali precisamente furono dette. Di più, le azioni violente e fuori dell'uso ordinario, quali sono i veri delitti, lasciano traccia di sè nella moltitudine delle circostanze, e negli effetti che ne derivano; di queste quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo di giustificarsi: ma le parole non rimangono che nella memoria, per lo più infedele, e spesso sedotta, degli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga più facile una calunnia sulle parole che sulle azioni di un uomo.

SECT. IX.

Accuſe ſegrete.

EVIDENTI, ma conſagrati diſordini, e in molte naaioni reſi neceſſarj per la debolezza della coſtituzione, ſono le accuſe ſegrete. Un tal coſtume rende gli uomini mendaci e coperti. Chiunque può ſoſpettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico: gli uomini allora ſi avvezzano a maſcherar i proprj ſentimenti, e coll' uſo di naſconderli altrui, arrivai o finalmente a naſconderli a loro medeſimi. Infelici gli uomini quando ſon giunti a queſto ſegno! Senza principj chiari ed immobili che li guidino, errano ſmarriti e fluttuanti nel vaſto mare delle opinioni, ſempre occupati a ſalvarſi dai moſtri che li minacciano; paſſano il momento preſente ſempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e ſicurezza, appena alcuni pochi di eſſi, ſparſi quà e là nella triſta loro vita, con fretta e con diſordine divorati, li conſolano di eſſer viſſuti. E di queſti uomini faremo noi gl' intrepidi ſoldati difenſori della patria e del trono? e tra queſti troveremo gl' incorrotti magiſtrati che, con libera e patriotica eloquenza, ſoſtengano e ſviluppino i veri intereſſi del ſovrano; che portino al trono, coi tributi, l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d' uomini,

e da

e da queſto rendano ai palagi ed alle capanne, la pace, la ſicurezza, e l' induſtrioſa ſperanza di migliorare la ſorte, utile fermento e vita degli ſtati?

Chi può difenderſi dalla calunnia, quando ella è armata dal più forte ſcudo della tirannia, il ſegreto? Qual ſorte di governo è mai quello, in cui chi regge ſoſpetta in ogni ſuo ſuddito un nemico, ed è coſtretto per cercare il pubblico ripoſo di toglierlo a ciaſcuno?

Quali ſono i motivi con cui ſi giuſtificano le accuſe e le pene ſegrete? La ſalute pubblica, la ſicurezza, e il mantenimento della forma di governo? Ma quale ſtrana coſtituzione è quella, in cui chi ha per ſe la forza, e l' opinione più efficace di eſſa, teme di ogni cittadino! L' indennità dell' accuſatore? Le leggi dunque non lo difendono abbaſtanza; e vi ſaranno dei ſudditi più forti del ſovrano! L' infamia del delatore? Dunque ſi autorizza la calunnia ſegreta, e ſi punisce la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, ſe anche le utili al pubblico, ſi chiamano delitti; le accuſe e i giudizj non ſono mai abbaſtanza ſegreti. Vi poſſono eſſere delitti, cioè pubbliche offeſe, e che nel medeſimo tempo non ſia intereſſe di tutti la pubblicità dell'eſempio, cioè quella del giudizio? Io riſpetto ogni governo, e non parlo di alcuno in particolare. Tale è qualche volta la natura delle circoſtanze, che può crederſi l' eſtrema ruina il togliere un male, allor quando ei ſia inerente al ſiſtema di una nazione. Ma ſe aveſſi a dettar nuove leggi in qualche angolo abbandonato dell' univerſo, prima di autorizzare un tale coſtume, la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la poſterità dinannzi agli occhj.

E già ſtato detto dal Signor Monteſquieu, che le pubbliche accuſe ſono più conformi alla repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima paſſione de' cittadini, che nelle monarchie, dove queſto ſentimento è deboliſſimo per la natura medeſima del governo, e dove è ottimo ſtabilimento il deſtinare de' commiſſarj, che in nome pubblico accuſino gl' infrattori delle leggi. Ma ogni governo, e repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare la pena che toccherebbe all' accuſato ſe foſſe reo.

SECT. X.

Interrogazioni ſuggeſtive, Depoſizioni.

LE noſtre leggi proſcrivono le interrogazioni ſuggeſtive in un proceſſo: quelle cioè, ſecondo i Dottori, che interrogano della ſpecie, dovendo interrogare del genere nelle circoſtanze di un delitto: quelle interrogazioni, cioè, che avendo un' immediata conneſſione col delitto, ſuggeriſcono al reo una immediata riſpoſta. Le interrogazioni, ſecondo i criminaliſti, devono, per dir così inviluppare

luppare ſpiralmente il fatto, ma non andare giammai per diritta linea a quello. I motivi di queſto metodo ſono, o per non ſuggerire al reo una riſpoſta che lo metta al coperto dell' accuſa, o forſe, perchè ſembra contro la natura ſteſſa che il reo ſi accuſi immediatamente da ſe. Qualunque ſia di queſti due motivi, è rimarcabile la contradizione delle leggi, che unitamente a tale conſuetudine autorizzano la tortura: imperocchè qual interrogazione più ſuggeſtiva del dolore? Il primo motivo ſi verifica nella tortura, perchè il dolore ſuggerirà al robuſto una oſtinata taciturnità, onde cambiare la maggior pena colla minore; ed al debole ſuggerirà la confeſſione, onde liberarſi dal tormento preſente, più efficace per allora che non il dolore avvenire. Il ſecondo motivo è ad evidenza lo ſteſſo, perchè ſe una interrogazione ſpeciale fa, contro il diritto di natura, confeſſare un reo, gli ſpaſimi lo faranno molto più facilmente. Ma gli uomini più dalla differenza de' nomi ſi regolano, che da quella delle coſe.

Finalmente, colui che nell' eſame ſi oſtinaſſe di riſpondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fiſſata dalle leggi, e pena delle più gravi che ſiano da quelle intimate, perchè gli uomini non deludano così la neceſſità dell' eſempio che devono al pubblico. Non è neceſſaria queſta pena, quando ſia fuori di dubbio che un tal accuſato abbia commeſſo un tal delitto, talchè le interrogazioni ſieno inutili; nell' iſteſſa maniera che è inutile la confeſſione del delitto, quando altre prove ne giuſtificano la reità. Queſt' ultimo caſo è il più ordinario, perchè l' eſperienza fa vedere che nella maggior parte de' proceſſi i rei ſono negativi.

SECT. XI.

Dei giuramenti.

UNA contradizione fralle leggi e i ſentimenti naturali all' uomo, naſce dai giuramenti che ſi eſigono dal reo, acciocchè ſia un uomo veridico quando ha il maſſimo intereſſe di eſſer bugiardo; quaſi che l' uomo poteſſe giurar da dovero di contribuire alla propria diſtruzione, quaſi che la religione non taceſſe nella maggior parte degli uomini, quando parla l' intereſſe. L' eſperienza di tutti i ſecoli ha fatto vedere ch' eſſi hanno più d' ogni altra coſa abuſato di queſto prezioſo dono del cielo. E per qual motivo gli ſcellerati la riſpetteranno, ſe gli uomini ſtimati più ſaggi l' hanno ſovente violata? Troppo deboli, perchè troppo remoti dai ſenſi, ſono per il maggior numero i motivi che la religione contrappone al tumulto del timore, ed all' amor della vita. Gli affari del cielo ſi reggono con leggi affatto diſſimili da quelle che reggono gli affari umani: e perchè comprometter gli uni cogli altri? e perchè metter l' uomo nella terribile contradizione, o di mancare a Dio, o di co correre alla propria ruina? talchè la legge che obbliga ad un tal giuramento, comanda o di eſſere cattivo criſtiano, o martire. Il giuramento diviene a poco a poco una ſemplice formalità,

formalità, distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di religione, unico pegno dell' onestà della maggior parte degli uomini. Quanto sieno inutili i giuramenti, lo ha fatto vedere l' esperienza, perchè ciascun giudice mi può essere testimonio, che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo: lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili, e per conseguenza dannose, tutte le leggi che si oppongono ai naturali sentimenti dell' uomo. Accade ad esse ciò che accade agli argini opposti direttamente al corso di un fiume: o sono immediatamente abbattuti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi, li corrode, e li scava insensibilmente.

SECT. XII.

Della Tortura.

UNA crudeltà, consagrata dall' uso nella maggior parte delle nazioni, è la tortura del reo, mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta de' complici, o per

non ſo quale metafiſica ed incomprenſibile purgazione d'infamia, o ugualmente per altri delitti, di cui potrebbe eſſer reo, ma dei quali non è accuſato.

Un uomo non può chiamarſi reo, prima della ſentenza del giudice, nè la ſocietà può toglierli la pubblica protezione, ſe non quando ſia deciſo ch' egli abbia violati i patti coi quali gli fu accordata. Quale è dunque il diritto, ſe non quello della forza, che dia la poteſtà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre ſi dubita ſe ſia reo o innocente? Non è nuovo queſto dilemma: o il delitto è certo, o incerto. Se certo, non gli conviene altra pena, che la ſtabilita dalle leggi, ed inutili ſono i tormenti, perchè inutile è la confeſſione del reo: ſe è incerto, non deveſi tormentare un innocente, perchè tale è ſecondo le leggi, un uomo, i di cui delitti non ſono provati.

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle ſegrete e private carnificine, che la tirannia dell' uſo eſercita ſu i rei e ſu gl' innocenti? Egli è importante che ogni delitto paleſe non rimanga impunito; ma è inutile che ſi ſveli chi abbia commeſſo un delitto che ſta ſepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v' è rimedio, non può eſſer punito dalla ſocietà politica, che in quanto influiſce ſu gli altri colla luſinga della impunità. Se egli è vero, che ſia maggiore il numero degli uomini che o per timore o per virtù riſpettano le leggi, che di quelli che le infrangono, il riſchio di tormentare un innocente deve valutarſi tanto più, quanto è maggiore la probabilità,

probabilità, che un uomo, a dati uguali, le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.

Ma io aggiungo di più, ch' egli è un voler confondere tutti i rapporti, l' esigere che un uomo sia, nello stesso tempo, accusatore ed accusato; che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. La legge, che ordina la tortura, è una legge che dice; " Uo-" mini, resistete al dolore; e se la natura ha " creato in voi uno inestinguibile amor proprio, " se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra " difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, " cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando " di accusare voi medesimi, dicendo la verità " anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli " slogamenti delle ossa."

Questo infame crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell' antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati *giudizj di Dio* le prove del fuoco e dell' acqua bollente, e l' incerta sorte delle armi; quasi che gli anelli dell' eterna catena, che è nel seno della prima cagione, dovessero, ad ogni momento, essere disordinati e sconnessi pe' frivoli stabilimenti umani. La sola differenza che passa fralla tortura, e le prove del fuoco e dell' acqua bollente, è, che l' esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e quello delle seconde, da un fatto puramente fisico ed estrinseco. Ma questa differenza è solo apparente, e non reale: è così poco libero il dire adesso la verità fra gli spasimi e gli strazj, quanto lo era allora l' impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell' acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato

alla

alla forza della impreſſione ſenſibile che ne è la ſorgente ; e la ſenſibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l' impreſſione del dolore può creſcere a ſegno che, occupandola tutta, non laſci altra libertà al torturato, che di ſcegliere la ſtrada più corta per il momento preſente, onde ſo rarſi di pena. Allora la riſpoſta del reo è così neceſſaria, come le impreſſioni del fuoco o dell' acqua : allora l' innocente ſenſibile ſi chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far ceſſare il tormento. Ogni differenza tra eſſi ſpariſce per quel mezzo medeſimo, che ſi pretende impiegato per ritrovarla.

Queſto è il mezzo ſicuro di aſſolvere i robuſti ſcellerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di queſto preteſo criterio di verità, ma criterio degno di un Cannibale, che i Romani, barbari anch' eſſi per più di un titolo, riſerbavano ai ſoli ſchiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù. Di due uomini ugualmente innocenti, o ugualmente rei, il robuſto ed il coraggioſo ſarà aſſoluto, il fiacco ed il timido condannato, in virtù di queſto eſatto raziocinio " Io, giudice, doveva trovarvi rei di " un tal delitto : tu, vigoroſo, hai ſaputo reſiſ- " tere al dolore, e però ti aſſolvo : tu, debole, " vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento che " la confeſſione ſtrappata fra i tormenti non " avrebbe alcuna forza; ma io vi tormenterò di " nuovo, ſe non confermerete ciò che avete con- " feſſato."

L' eſito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciaſcun uomo in proporzione della ſua robuſtezza, e della ſua ſenſibilità ; tanto che non queſto metodo un

matematico

matematico ſcioglerebbe meglio che un giudice queſto problema: Data la forza dei muſcoli, e la ſenſibilità delle fibre di un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà confeſſar reo di un dato delitto.

L' eſame di un reo è fatto per conoſcere la verità: ma ſe queſta verità difficilmente ſcuoprefi all' aria, al geſto, alla fiſonomia di un uomo tranquillo; molto meno ſcuopriraſſi in un uomo, in cui le convulſioni del dolore alterano tutti i ſegni, pei quali dal volto della maggior parte degli uomini traſpira qualche volta, loro malgrado la verità, Ogni azione violenta confonde e fa ſparire le minime differenze degli oggetti per cui ſi diſtingue talora il vero dal falſo.

Una ſtrana conſeguenza, che neceſſariamente deriva dall' uſo della tortura, è che l' innocente è poſto in peggior condizione del reo: perchè ſe ambidue ſieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie: perchè, o confeſſa il delitto, ed è condannato; o è dichiarato innocente, ed ha ſofferto una pena indebita. Ma il reo ha un caſo favorevole per ſe, cioè quando, reſiſtendo alla tortura con fermezza, deve eſſere aſſoluto come innocente, ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l' innocente non può che perdere, e il colpevole può guadagnare.

Queſta verità è finalmente ſentita, benchè confuſamente, da quei medeſimi che ſe ne allontanano. Non vale la confeſſione fatta durante la tortura, ſe non è confermata con giuramento, dopo ceſſata quella, ma ſe il reo non conferma il delitto, è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono queſta infame

petizione

petizione di principio, che per tre volte; altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice.

È superfluo di raddoppiare il lume, citando gl' innumerabili esempj d' innocenti che rei si confessarono per gli spasimi della tortura; non vi è nazione, non vi è età, che non citi i suoi; ma nè gli uomini si cangiano, nè cavano conseguenze. Non vi è uomo, che abbia spinto le sue idee al di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura che con segrete e confuse voci a se lo chiama; l' uso, il tiranno delle menti, lo rispinge e lo spaventa.

Il secondo motivo è la tortura che si dà ai supposti rei, quando nel loro esame cadono in contradizione. Quasi che il timor della pena l' incertezza del giudizio, l' apparato, e la maestà del giudice, l' ignoranza comune a quasi tutti gli scellerati e agl' innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contradizione, e l' innocente che teme e il reo che cerca di salvarsi! quasi che le contradizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell' animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall' imminente pericolo!

3°. Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo è per altri delitti fuori di quelli di cui è accusato. Il che equivale a questo raziocino: " Tu sei " reo di un delitto, dunque è possibile che lo " sii di cent' altri: questo dubbio mi pesa: " voglio accertarmene col mio criterio di verità. " Le leggi ti tormentano, perchè sei reo, " perchè puoi esser reo, perchè voglio che tu " sii reo."

4°.

4°. La tortura è data ad un accuſato per diſcuoprire i complici del ſuo delitto. Ma, ſe è dimoſtrato che non è un mezzo opportuno per iſcuoprire la verità, come potrà ella ſervire a ſvelare i complici, che è una delle verità da ſcuoprirſi? Quaſi che l' uomo, che accuſa ſe ſteſſo, non accuſi più facilmente gli altri! E egli giuſto il tormentare gli uomini per l' altrui delitto? Non ſi ſcuopriranno i complici, che dall' eſame de' teſtimonj, dall' eſame del reo, dalle prove, e dal corpo del delitto, in ſomma da tutti quei mezzi medeſimi che debbono ſervire per accertare il delitto nell' accuſato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigonia del compagno: l' incertezza della loro ſorte gli condanna da ſe ſola all' eſilio, e libera la nazione dal pericolo di nuove offeſe, mentre la pena del reo che è nelle forze, ottiene l' unico ſuo fine, cioè di rimuovere col terrore gli altri uomini da un ſimile delitto.

5°. Un altro ridicolo motivo della tortura, è la purgazione dell' infamia; cioè, che un uomo giudicato infame dalle leggi debba confermare la ſua depoſizione collo ſlogamento delle ſue oſſa. Queſto abuſo non dovrebbe eſſer tollerato nel decimottavo ſecolo. Si crede che il dolore, che è una ſenſazione, purghi l' infamia che è un mero rapporto morale. E egli forſe un crociuolo? e l' infamia è forſe un corpo miſto impuro? Ma l' infamia è un ſentimento non ſoggetto nè alle leggi, nè alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medeſima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con queſto metodo ſi toglierà l' infamia, dando l' infamia.

Non

Non è difficile il rimontare all' origine di queſta ridicola legge, perchè gli aſſurdi ſteſſi, che ſono da una nazione intera adottati, hanno ſempre qualche relazione ad altre idee comuni e riſpettate dalla nazione medeſima. Sembra queſt' uſo preſo dalle idee religioſe e ſpirituali, che hanno tanta influenza ſu i penſieri degli uomini, ſu le azioni, e ſu i ſecoli. Un dogma infallibile ci aſſicura che le macchie contratte dall' umana debolezza, e che non hanno meritata l' ira eterna dell' Ente ſupremo, debbono da un fuoco incomprenſibile eſſer purgate: ora l' infamia è una macchia civile; e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie ſpirituali ed incorporee, perchè gli ſpaſimi della tortura non toglieranno la macchia civile, che è l' infamia? Io credo che la confeſſione del reo, che in alcuni tribunali ſi eſige come eſſenziale alla condanna, abbia una origine non diſſimile, perchè nel miſterioſo tribunale di penitenza la confeſſione dei peccati è parte eſſenziale del ſagramento. Ecco come gli uomini abuſano dei lumi più ſicuri della rivelazione: e ſiccome queſti ſono i ſoli che ſuſſiſtono nei tempi d' ignoranza, così ad eſſi ricorre là docile umanità in tutte le occaſioni, e ne fa le più aſſurde e lontane applicazioni.

Queſte verità ſono ſtate conoſciute dai romani legiſlatori, preſſo i quali non trovaſi uſata alcuna tortura, che ſu i ſoli ſchiavi, ai quali era tolta ogni perſonalità: ſono adottate dall' Inghilterra, nazione in cui la gloria delle lettere, la ſuperiorità del commercio e delle richezze, e perciò della potenza, e gli eſempj di virtù e di coraggio, non ci laſciano dubitare della bontà delle le gi. La tortura è ſtata abolita nella ſvezia; abolita da

uno

uno de' più faggi monarchi dell' europa, che avendo portata la filoſofia ſul trono, legiſlatore amico de' ſuoi ſudditi, gli ha reſi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la ſola uguaglianza è libertà che poſſono gli uomini ragionevoli eſigere nelle preſenti combinazioni di coſe. La tortura non è creduta neceſſaria dalle leggi degli eſerciti, compoſti per la maggior parte della feccia delle nazioni, che ſembrerebbono perciò doverſene più d' ogni altro ceto ſervire. Strana coſa, per chi non conſidera quanto ſia grande la tirannia dell' uſo, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle ſtragi ed al ſangue, il più umano metodo di giudicare.

SECT. XIII.

Proceſſi, e preſcrizioni.

CONOSCIUTE le prove, e calcolata la certezza del delitto, è neceſſario concedere al reo il tempo e i mezzi opportuni per giuſtificarſi; ma tempo così breve che non pregiudichi alla pron-

tezza della pena, che abbiamo veduto eſſere uno de' pricipali freni dei delitti. Un mal inteſo amore dell'umanità ſembra contrario a queſta brevità di tempo: ma ſvanirà ogni dubbio ſe ſi rifletta che i pericoli dell' innocenza creſcono coi difetti della legiſlazione.

Ma le leggi devono fiſſare un certo ſpazio di tempo, sì alla difeſa del reo, che alle prove dei delitti; e il giudice diverrebbe legiſlatore, ſe egli doveſſe decidere del tempo neceſſario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga reſta la memoria negli uomini, quando ſieno provati, non meritano alcuna preſcrizione in favore del reo che ſi è ſottratto colla fuga: ma i delitti minori ed oſcuri devono togliere colla preſcrizione l' incertezza della ſorte di un cittadino, perchè l' oſcurità, in cui ſono ſtati involti per lungo tempo i delitti, toglie l' eſempio della impunità, e rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi baſta accennare queſti principj, perchè non può fiſſarſi un tempo preciſo, che per una data legiſlazione, e nelle date circoſtanze di una ſocietà. Aggiungerò ſolamente che, provata l' utilità delle pene moderate in una nazione, le leggi, che in proporzione dei delitti ſcemano o accreſcono il tempo della preſcrizione o il tempo delle prove, formando così della carcere medeſima o del volontario eſilio una parte di pena, ſomminiſtreranno una facile diviſione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.

Ma queſti tempi non creſceranno nella eſatta proporzione dell' atrocità de' delitti, poichè la probabilità dei delitti è in ragione inverſa della loro atrocità. Dovrà dunque ſcemarſi il tempo dell' eſame, e creſcere quello della preciſione: il che

che parrebbe una contradizione di quanto diſſi, cioè, che poſſono darſi pene eguali a delitti diſeguali, valutando il tempo della carcere, o della preſcrizione, precedenti la ſentenza, come una pena. Per iſpiegare al lettore la mia idea, diſtinguo due claſſi di delitti atroci; e queſta comincia dall' omicidio, e comprende tutte le ulteriori ſcelleraggini. La ſeconda è quella dei delitti minori. Queſta diſtinzione ha il ſuo fondamento nella natura umana. La ſicurezza della propria vita è un diritto di natura: la ſicurezza dei beni è un diritto di ſocietà il numero de' motivi che ſpingon gli uomini oltre il naturale ſentimento di pietà, è di gran lunga minore al numero de' motivi che, per la naturale avidità di eſſer felici, gli ſpingono a violare un diritto che non trovano nè' loro cuori, ma nelle convenzioni della ſocietà. La maſſima differenza di probabilità di queſte due claſſi, eſige che ſi regolino con diverſi principj. Nei delitti più atroci, perchè più rari, deve ſminuirſi il tempo dell' eſame per l' accreſcimento della probabilità dell' innocenza del reo, e deve creſcere il tempo della preſcrizione, perchè dalla definita ſentenza dell' innocenza o reità di un uomo dipende il togliere la luſinga della impunità di cui il danno creſce colla atrocità del delitto. Ma nei delitti minori, ſcemandoſi la probabilità del reo, deve creſcere il tempo dell' eſame; e ſcemandoſi il danno dell' impunità, deve diminuirſi il tempo della preſcrizione. Una tale diſtinzione di delitti in due claſſi non dovrebbe ammetterſi, ſe altrettanto ſcemaſſe il danno dell' impunità, quanto creſce la probabilità del delitto. Riflettaſi che un accuſato, di cui non conſti nè l' innocenza, nè la reità, benchè liberato per

mancanza di prove, può soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura e a nuovi esami, se emanano nuovi indizj indicati dalla legge, finchè non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento, che sembrami opportuno per difendere la libertà de' sudditi, essendo troppo facile che l' una non sia favorita a spese dell' altra, cosicchè questi due beni, che formano l' inalienabile ed ugual patrimonio di ogni cittadino, non sieno protetti e custoditi, l' uno dall' aperto o mascherato dispotismo, l' altro dalla turbolenta popolare anarchia.

Vi sono alcuni delitti, che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi; e in questi la difficoltà della prova tien luogo della probabilità della innocenza, ed il danno della impunità essendo tanto meno valutabile, quanto la frequenza di questi delitti dipende da principj diversi dal pericolo dell' impunità, il tempo dell' esame e il tempo della prescrizione devono diminuirsi egualmente. Eppure gli adulterj, la greca libidine, che sono delitti di difficile prova, sono quelli che secondo i principj ricevuti, ammettono le tiranniche presunzioni, le *quasi prove*, *le semiprove* (quasi che un uomo potesse essere seminnocente, o semireo, cioè semipunibile, e semiassolvibile) dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell' accusato, nei testimonj, e per fino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni dottori, che si danno ai giudici per norma e per legge.

In vista di questi principj strano parrà, a chi

chi non riflette che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o più atroci, o più oscuri e chimerici, cioè quelli de' quali l' improbabilità è maggiore, sieno provati dalle congietture e dalle prove più deboli ed equivoche; quasi che le leggi e il giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto; quasi che di condannare un innocente non vi sia tanto maggior pericolo, quanto la probabilità dell' innocenza supera quella del reato.

Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore necessario egualmente per li grandi delitti, che per le grandi virtù: per cui pare che gli uni vadan sempre contemporanei colle altre, in quelle nazioni che più si sostengono per l' attività del governo e delle passioni cospiranti al pubblico bene, che per la massa loro, o la costante bontà delle leggi. In queste, le passioni indebolite sembran più atte a mantenere, che a migliorare la forma di governo. Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.

SECT. XIV.

Attentati, Complici, Impunità.

PERCHE le leggi non puniſcono l' intenzione, non è però che un delitto, che cominci con qualche azione che manifeſti la volontà di eſeguirlo, non meriti una pena, benchè minore della dovuta all' eſecuzione medeſima del delitto. L' importanza di prevenire un attentato autorizza una pena: ma ſiccome tra l' attentato e l' eſecuzione vi può eſſere un intervallo; così la pena maggiore riſerbata al delitto conſumato può dar luogo al pentimento. Lo ſteſſo dicaſi quando ſiano più complici di un delitto, e non tutti eſecutori immediati, ma per una diverſa ragione. Quando più uomini ſi uniſcono in un riſchio, quanto egli ſarà più grande, tanto più cercheranno che ſia uguale per tutti: ſarà dunque più difficile trovare chi ſi contenti d' eſſerne l' eſecutore, correndo un riſchio maggiore degli altri complici. La ſola eccezione ſarebbe nel caſo che all' eſecutore, foſſe fiſſato un premio: avendo egli allora un compenſo per maggior riſchio, la pena dovrebbe eſſere eguale. Tali rifleſſioni ſembreran troppo metafiſiche a chi non rifletterà eſſere utiliſſimo che le leggi procurino meno motivi di accordo che ſia poſſibile tra i compagni di un delitto.

Alcuni tribunali offrono l' impunità a quel complice di grave delitto, che paleſerà i ſuoi compagni.

pagni. Un tale ſpediente ha i ſuoi vantaggi. Gl' inconvenienti ſono, che la nazione autorizza il tradimento, deteſtabile ancora fra gli ſcellerati: perchè ſono meno fatali ad una nazione i delitti di coraggio, che quelli di viltà; perchè il primo non è frequente, perchè non aſpetta che una forza benefica e direttrice che lo faccia coſpirare al ben pubblico; e la ſeconda è più comune, e contagioſa, e ſempre più ſi concentra in ſe ſteſſa. Di più il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora l' ajuto di chi l' offende. I vantaggi ſono il prevenire delitti importanti, e di cui eſſendo paleſi gli effetti, ed occulti gli autori, intimoriſcono il popolo: di più ſi contribuiſce a moſtrare che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. Sembrerebbemi che una legge generale, che prometteſſe l' impunità al complice paleſatore di qualunque delitto, foſſe preferibile ad una ſpeciale dichiarazione in un caſo particolare; perchè così preverrebbe le unioni, col reciproco timore che ciaſcun complice avrebbe di non eſpor che ſe medeſimo; il tribunale non renderebbe audaci gli ſcellerati, che veggono in un caſo particolare chieſto il loro ſoccorſo. Una tal legge però dovrebbe accompagnare l' impunità col bando del delatore. Ma in vano tormento me ſteſſo per diſtruggere il rimorſo che ſento autorizzando le ſacroſante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la baſe della morale umana, al tradimento ed alla diſſimulazione. Qual eſempio alla nazione ſarebbe poi, ſe ſi mancaſſe alla impunità promeſſa, e che per dotte cavillazioni ſi ſtraſcinaſſe al ſupplizio, ad onta della fede pubblica, chi ha corriſpoſto all' invito

invito delle leggi! Non ſono rari nelle nazioni tali eſempj, e perciò rari non ſono coloro che non hanno di una nazione altra idea che di una machina complicata, di cui i più potenti ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi ed inſenſibili a tutto ciò che forma la delizia delle anime tenere e ſublimi, eccitano con imperturbabile ſagacità i ſentimenti più cari, e le paſſioni più violenti, sì toſto che le veggono utili al loro fine, taſteggiando gli animi, come i muſici gli ſtromenti.

SECT. XV.

Dolcezza delle Pene.

DALLA ſemplice conſiderazione delle verità fin qui eſpoſte, egli è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un eſſere ſenſibile, nè di disfare un delitto già commeſſo. Può egli in un corpo politico che, ben lungi di agire per paſſione, è il tranquillo moderatore delle paſſioni particolari, può egli albergare queſta inutile crudeltà, ſtromento del furore e del

del fanatismo, o dei deboli tiranni ; Le ſtrida di un infelice richiamano forſe dal tempo, che non retrocede, le azioni già conſumate ? Il fine dunque non è altro, che d' impedire il reo dal far nuovi danni ai ſuoi cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque, e quel metodo d' infliggerle deve eſſer preſcelto, che, ſerbata la proporzione, farà una impreſſione più efficace e più durevole ſu gli animi degli uomini, e la meno tormentoſa ſul corpo del reo.

Chi nel legger le ſtorie, non ſi raccapriccia d' orrore pe' barbari ed inutili tormenti che da uomini, che ſi chiamavano ſavj, furono con freddo animo inventati ed eſeguiti ? Chi può non ſentirſi fremere tutta la parte la più ſenſibile, nel vedere migliaja d' infelici, che la miſeria, o voluta o tollerata dalle leggi che hanno ſempre favorito i pochi ed oltraggiato i molti, traſſe ad un diſperato ritorno nel primo ſtato di natura, o accuſati di delitti impoſſibili e fabricati dalla timida ignoranza, o rei non d' altro, che di eſſer fedeli ai propri principj, da uomini dotati dei medeſimi ſenſi e per conſeguenza delle medeſime paſſioni, con meditate formalità e con lente torture lacerati, giocondo ſpettacolo di una fanatica moltitudine ?

L' atrocità ſteſſa della pena fa che ſi ardiſca tanto di più per iſchivarla, quanto è grande il male a cui ſi va incontro ; fa che ſi commettano più delitti per fuggir la pena di un ſolo. I paeſi e i tempi dei più atroci ſupplizj furono ſempre quelli delle più ſanguinoſe ed inumane azioni : poichè il medeſimo ſpirito di ferocia, che guidava la mano del legiſlatore, reggeva quella del parricida

cida e del ſicario ; ſul trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di ſchiavi che ubbidivano : nella privata oſcurità ſtimolati ad immolare i tiranni per crearne dei nuovi.

A miſura che i ſupplizj diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi ſi mettono ſempre a livello cogli oggetti che li circondano, s' incalliſcono ; e la forza ſempre viva delle paſſioni fa che dopo cent' anni di crudeli ſupplizj, la ruota ſpaventi tanto, quanto prima la prigionia. Perchè una pena ottenga il ſuo effetto, baſta che il male della pena ecceda il bene che naſce dal delitto : e in queſto eccesſo di male dev' eſſere calcolata l' infallibilità della pena, e la perdita del bene che il delitto produrrebbe : tutto il di più è dunque ſuperfluo, e perciò tirannico.

Gli uomini ſi regolano per la ripetuta azione dei mali che conoſcono, e non ſu quelli che ignorano. Si ſuppongano due nazioni, in una delle quali, nella ſcala delle pene proporzionata alla ſcala dei delitti, la pena maggiore ſia la ſchiavitù perpetua, e nell' altra la ruota : io dico che la prima avrà tanto timore della ſua ; e ſe vi è una ragione di traſportar nella prima le pene maggiori della ſeconda, l' iſteſſa ragione ſervirebbe per accreſcere le pene di queſt' ultima, paſſando inſenſibilmente dalla ruota ai tormenti più lenti e più ſtudiati, e ſino agli ultimi raffinamenti della ſcienza troppo conoſciuta dai tiranni

Due altre funeſte conſeguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medeſimo di prevenire i delitti. La prima è, che non è sì facile il ſerbare la proporzione eſſenziale tra il delitto e la pena, perchè quantunque un induſtrioſa crudeltà nè abbia variate moltiſſimo le

ſpecie

pecie, pure non poſſono oltrepaſſare quell' ultima forza, a cui è limitata l' organizzazione e la ſenſibilità umana. Giunto che ſi ſia a queſto eſtremo, non ſi troverebbe a' delitti più dannoſi e più atroci pena maggiore corriſpondente, come ſarebbe d' uopo per prevenirli. L' altra conſeguenza è, che l' impunità ſteſſa naſce dall' atrocità dei ſupplizj. Gli uomini ſono racchiuſi fra certi limiti, sì nel bene, come nel male, ed uno ſpettacolo troppo atroce per l' umanità, non può eſſere che un paſſeggero furore, ma non mai un ſiſtema coſtante, quali debbono eſſere le leggi; che ſe veramente ſon crudeli, o ſi cangiano, o l' impunità fatale naſce dalle leggi medeſime.

Conchiudo con queſta rifleſſione, che la grandezza delle pene dev' eſſere relativa allo ſtato della nazione medeſima. Più forti e ſenſibili devono eſſere le impreſſioni ſu gli animi in duriti di un popolo appena uſcito dallo ſtato ſelvaggio: vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone, che ſi rivolta al colpo del fucile. Ma a miſura che gli animi ſi ammolliſcono nello ſtato di ſocietà, creſce la ſenſibilità; e creſcendo eſſa, deve ſcemarſi la forza della pena, ſe coſtante vuol mantenerſi la relazione tra l' oggetto e la ſenſazione.

SECT.

SECT. XVI.

Della pena di morte.

QUESTA inutile prodigalità di ſupplizj, che non ha mai reſi migliori gli uomini, mi ha ſpinto ad eſaminare ſe la pena di morte ſia veramente utile e giuſta in un governo bene organizzato. Qual può eſſere il diritto che ſi attribuiſcono gli uomini di trucidare i loro ſimili? Non certamente quello da cui riſulta la ſovranità, e le leggi. Eſſe non ſono che una ſomma di minime porzioni della privata libertà di ciaſcuno. Eſſe rappreſentano la volontà generale, che è l' aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto laſciare ad altri uomini l' arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo ſagrificio della libertà di ciaſcuno vi può eſſere quello del maſſimo tra tutti i beni, la vita? E ſe ciò fu fatto, come ſi accorda un tal principio coll' altro, che l' uomo non è padrone di uccideſi? Ei doveva eſſerlo, ſe ha potuto dare altrui queſto diritto, o alla ſocietà intera.

Non è dunque la pena di morte un *diritto*, mentre ho dimoſtrato che tale eſſer non può; ma è una guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica neceſſaria o utile la diſtruzione del ſuo eſſere. Ma ſe dimoſtrerò non eſſere la morte nè utile,

nè utile, nè neceſſaria, avrò vinto la cauſa dell' umanità.

La morte di un cittadino non può crederſi neceſſaria che per due motivi. Il primo, quando, anche privo di libertà, egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che intereſſi la ſicurezza della nazione; quando la ſua eſiſtenza poſſa produrre una rivoluzione pericoloſa nella forma di governo ſtabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque neceſſaria quando la nazione ricupera o perde la ſua libertà, o nel tempo dell' anarchia, quando i diſordini ſteſſi tengono luogo di leggi. Ma, durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione ſieno riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza, e dalla opinione, forſe più efficace dalla forza medeſima, dove il comando non è che preſſo il vero ſovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità; io non veggo neceſſità alcuna di diſtruggere un cittadino, ſe non quando la di lui morte foſſe il vero ed unico freno per diſtogliere gli altri dal commettere delitti, ſecondo motivo per cui può crederſi giuſta e neceſſaria la pena di morte.

Quando la ſperienza de tutt'i ſecoli, nei quali l'ultimo ſupplizio non ha mai diſtolti gli uomini determinati dall'offendere la ſocietà, quando l'eſempio nei cittadini romani, e vent'anni di regno dell' imperatrice Eliſabetta di Moſcovia (nei quali diede ai padri dei popoli queſt'illuſtre eſempio, che equivale almeno a molte conquiſte comprate col ſangue dei figli della patria), non perſuadeſſero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è ſempre ſoſpetto, ed efficace quello dell' autorita,

baſta conſultare la natura dell' uomo per ſentire la verità della mia aſſerzione.

Non è l' intenſione della pena, che fa il maggior effetto ſull' animo umano, ma l' eſtenſione di eſſa; perchè la noſtra ſenſibilità è più facilmente e ſtabilmente moſſa da minime ma replicate impreſſioni, che da un forte ma paſſaggiero movimento. L' impero dell' abitudine è univerſale ſopra ogni eſſere che ſente: e come l'uomo parla, e cammina, e procacciaſi i ſuoi biſogni col di lei ajuto; così l'idee morali non ſi ſtampano nella mente, che per durevoli ed iterate percoſſe. Non è il terribile ma paſſaggiero ſpettacolo della morte di uno ſcelerato, ma il lungo e ſtentato eſempio di un uomo privo di libertà, che divenuto beſtia di ſervigio ricompenſa colle ſue fatiche quella ſocietà che ha offeſa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell' efficace, perchè ſpeſſiſſimo ripetuto ritorno ſopra di noi medeſimi, "io ſteſſo ſarò ridotto a "così lunga e miſera condizione, ſe commetterò "ſimili misfatti" è aſſai più poſſente, che non l' idea della morte che gli uomini veggon ſempre in una oſcura lontananza.

La pena di morte fa un impreſſione, che colla ſua forza non ſuppliſce alla pronta dimenticanza, naturale all' uomo anche nelle coſe più eſſenziali, ed accelerata dalle paſſioni. Regola generale: le paſſioni violenti ſorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo; e però ſono atte a fare quelle rivoluzioni, che di uomini comuni ne fanno o dei Perſiani o dei Lacedemoni. Ma in un libero e tranquillo governo le impreſſioni debbono eſſere più frequenti che forti.

La pena di morte diviene uno ſpettacolo per la maggior parte, e un oggetto di compaſſione miſta

di ſdegno per alcuni. Ambidue queſti ſentimenti occupano più l' animo degli ſpettatori, che non il ſalutare terrore che la legge pretende iſpirare. Ma nelle pene moderate e continue, il ſentimento dominante è l'ultimo, perchè è il ſolo. Il limite, che fiſſar dovrebbe il legiſlatore al rigore delle pene, ſembra conſiſtere nel ſentimento di compaſſione, quando comincia a prevalere ſu di ogni altro nell' animo degli ſpettatori d'un ſupplizio più fatto per eſſi, che per il reo.

Perchè una pena ſia giuſta, non deve avere che quei ſoli gradi d'intenſione che baſtano a rimuovere gli uomini dai delitti: ora non vi è alcuno che, riflettendovi, ſcegli er poſſa la totale e perpetua perdita della propria libertà, per quanto avvantaggioſo poſſa eſſere un delitto: dunque l' intenſione della pena di ſchiavitù perpetua, ſoſtituita alla pena di morte, ha ciò che baſta per rimuovere qualunque animo determinato. Aggiungo, che ha di più. Moltiſſimi riguardano la morte con viſo tranquillo e fermo, chi per fanatiſmo, chi per vanità che quaſi ſempre accompagna l' uomo al di là della tomba, chi per un ultimo e diſperato tentativo o di non vivere, o di uſcir di miſeria: ma nè il fanatiſmo, nè la vanità ſtanno fra i ceppi o le catene, ſotto il baſtone, ſotto il giogo, in una gabbia di ferro; il diſperato non finiſce i ſuoi mali, ma li comincia.

L' animo noſtro reſiſte più alla violenza ed agli eſtremi ma paſſaggeri dolori, che al tempo ed alla inceſſante noja: perchè egli può, per dir coſì, condenſar tutto ſe ſteſſo per un momento, per riſpinger i primi; ma la vigoroſa di lui elaſticità non baſta a reſiſtere alla lunga e ripetuta azione dei ſecondi. Colla pena di morte ogni eſempio, che ſi

dà alla nazione, ſuppone un delitto; nella pena di ſchiavitù perpetua un ſol delitto dà moltiſſimi e durevoli eſempj. E ſe egli è importante che gli uomini veggano ſpeſſo il poter delle leggi, le pene di morte non debbono eſſere molto diſtanti fra di loro: dunque ſuppongono la frequenza dei delitti; dunque perchè queſto ſupplizio ſia utile, biſogna che non faccia ſu gli uomini tutta l'impreſſione che far dovrebbe, cioè che ſia utile, e non utile nel medeſimo tempo. Chi diceſſe che la ſchiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io riſponderò, che ſommando tutt' i momenti infelici della ſchiavitù, lo ſarà forſe anche di più: ma queſti ſono ſparſi ſopra tutta la vita, e quella eſercita tutta la ſua forza in un momento. Ed è queſto il vantaggio della pena di ſchiavitù, che ſpaventa più chi la vede, che chi la ſoffre: perchè il primo conſidera tutta la ſomma dei momenti infelici; ed il ſecondo è della infelicità del momento preſente diſtratto della futura. Tutt' i mali s'ingrandiſcono nella immaginazione; e chi ſoffre trova de' ripieghi e delle conſolazioni non conoſciute e non credute dagli ſpettatori, che ſoſtituiſcono la propria ſenſibilità all' animo incallito dell'infelice.

Ecco, preſſo a poco, il ragionamento che fa un ladro o un aſſaſſino, i quali non hanno altro freno per non violare le leggi che la forca o la ruota. So che lo ſviluppare i ſentimenti del proprio animo è un' arte che ſi apprende colla educazione: ma perchè un ladro non ſpiegherebbe bene i ſuoi principj, non perciò eſſi agiſcono meno. " Quali ſono " queſte leggi che io debbo rispettare, che laſcia- " no un così grande intervallo tra me e il ricco? " Egli mi nega un ſoldo che gli domando, e ſi

" ſcusa

" ſcuſa col comandarmi un travaglio che non co-
" noſce. Chi ha fatte queſte leggi? uomini ric-
" chi e potenti, che non ſi ſono mai degnati viſi-
" tare le ſquallide capanne del povero, che non
" hanno mai diviſo un ammuffato pane fralle in-
" nocenti grida degli affamati figliuoli, e le lagrime
" della moglie. Rompiamo queſti legami fatali
" alla maggior parte, ed utili ad alcuni pochi ed
" indolenti tiranni; attacchiamo l' ingiuſtizia
" nella ſua ſorgente. Ritornerò nel mio ſtato
" d'indipendenza naturale; vivrò libero e felice per
" qualche tempo coi frutti del mio coraggio e della
" mia induſtria. Verrà forſe il giorno del dolore
" e del pentimento, ma ſarà breve queſto tempo,
" ed avrò un giorno di ſtento per molti anni di
" libertà e di piaceri. Re di un picciol numero,
" correggerò gli errori della fortuna, e vedrò queſti
" tiranni impallidire e palpitare alla preſenza di
" colui, che con un inſultante faſto poſpone vano
" ai loro cavalli, ai loro cani." Allora la reli-
gione ſi affaccia alla mente dello ſcellerato che
abuſa di tutto, e preſentandogli un facile penti-
mento ed una quaſi certezza di eterna felicità, di-
minuiſce di molto l'orrore di quell' ultima cataſ-
trofe.

Ma colui, che ſi vede avanti agli occhi un gran numero d' anni, o anche tutto il corſo della vita, che paſſerebbe nella ſchiavitù e nel dolore, in fac-cia a' ſuoi concittadini, co' quali vive libero e ſociabile, ſchiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò colla incertezza dell' eſito de' ſuoi delitti, colla brevità del tempo in cui ne goderebbe i frutti. L' eſem-pio continuo di quelli che altualmente vede vit-time della propria inavvedutezza, gli fa una im-

preſſione aſſai più forte, che non lo ſpettacolo di un ſupplizio che lo induriſce più che non lo corregge.

Non è utile la pena di morte, per l' eſempio di atrocità che dà agli uomini. Se le paſſioni, o la neceſſità della guerra, hanno inſegnato a ſpargere il ſangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero eſempio, tanto più funeſto, quanto la morte legale è data con iſtudio e con formalità. Parmi un aſſurdo, che le leggi, che ſono l' eſpreſſione dalla publica volontà, che deteſtano e puniſcono l' omicidio, ne commettano uno eſſe medeſime, e che per allontanare i cittadini dall' aſſaſſinio, ne ordinino un pubblico. Quali ſono le vere e le più utili leggi? Quei patti, e quelle condizioni, che tutti vorrebbono offervare e proporre, mentre tace la voce, ſempre aſcoltata, dell' intereſſe privato, o ſi combina con quello del pubblico. Quali ſono i ſentimenti di ciaſcuno ſulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d' indignazione e di diſprezzo, con cui ciaſcuno guarda il carnefice, che è pure un innocente eſecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuiſce al ben pubblico, lo ſtromento neceſſario alla pubblica ſicurezza al di dentro, come i valoroſi ſoldati al di fuori. Qual è dunque l' origine di queſta contradizione? e perchè è indelebile negli uomini queſto ſentimento, ad onta della ragione? perchè gli uomini, nel più ſecreto dei loro animi, parte che più d'ogni altra conſerva ancor la forma originale della vecchia natura hanno ſempre creduto non eſſer la vita propria in poteſtà di alcuno, fuori che della neceſſità, che col ſuo ſcettro di ferro regge l' univerſo.

Che

Che debbon penſare gli uomini nel vedere i fat magiſtrati e i gravi ſacerdoti della giuſtizia, che con indifferente tranquillità fanno ſtraſcinare con lento apparato un reo alla morte; e mentre un miſero ſpasima nelle ultime angoſce, aſpettando il colpo fatale, paſſa il giudice con inſentibile freddezza, e forſe anche con ſegreta compiacenza della propria autorità, a guſtare i commodi e i piaceri della vita? Ah, diranno eſſi "quelle leggi non "ſono che i preteſti della forza; e le meditate e "crudeli formalità della giuſtizia non ſono che un "linguaggio di convenzione, per immolarci con "maggior ſicurezza, come vittime deſtinate in "ſacrificio all' idolo inſaziabile del diſpotiſmo.

"L' aſſaſſinio, che ci vien predicato come un "terribile misfatto, lo veggiamo pure ſenza ri-"pugnanza e ſenza furore adoperato. Preval-"ghiamoci dell' eſempio. Ci parea la morte "violenta una ſcena terribile nelle deſcrizioni che "ce ne venivan fatte, ma la veggiamo affare di "un momento. Quanto lo ſarà meno in chi, "non aſpettandola, ne riſparmia quaſi tutto ciò "che ha di doloroſo."

Tali ſono i funeſti paralogiſmi, che ſe non con chiarezza, confuſamente almeno, fanno gli uomici diſpoſti ai delitti, nè quali, come abbian veduto, l' abuſo della religione può più che la religione medeſima.

Se mi ſi opponeſſe l'eſempio di quaſi tutt' i ſecoli, e di quaſi tutte le nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti; io riſponderò, ch' egli ſi annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha preſcrizione; che la ſtoria degli uomini ci dà l' idea di un immenſo pelago di errori, fra i quali poche e confuſe e a grand inter-

vali

vali diſtanti verità ſoprannuotano. Gli umani ſacrifici furon comuni a quaſi tutte le nazioni ; e chi oſerà perciò ſcuſarli ? che alcune poche ſocietà, e per poco tempo ſolamente, ſi ſieno aſtenute dal dare la morte, ciò mi è piuttoſto favorevole che contrario, perchè ciò è conforme alla ſortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo, in paragone della lunga e tenebroſa notte cui involge gli uomini. Non è ancor giunta l' epoca fortunata, in cui la verità, come finora l' errore, appartenga al maggior numero ; e da queſta legge univerſale non ne ſono andate eſenti fin' ora ſe non le ſole verità, che la ſapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle.

La voce di un filoſofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti, che ſon guidati dalla cieca conſuetudine ; ma i pochi ſaggi, che ſono ſparſi ſulla faccia della terra, mi ſaranno eco nell' intimo de' loro cuori : e ſe la verità, fra gl'infiniti oſtacoli che l' allontanano da un monarca, poteſſe, mal grado loro, giungere fino al di lui trono, egli ſappia ch' ella vi arriva co' voti ſegreti di tutti gli uomini : ſappia che tacerà in faccia a lui la ſanguinoſa fama dei conquiſtatori, e che la giuſta poſterità gli aſſegna il primo luogo tra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini, e dei Trajani.

Felice l' umanità, ſe per la prima volta le ſi dettaſſero leggi, ora che veggiamo ſedere su i troni di Europa monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtù, delle ſcienze, delle arti, padri de' loro popoli, cittadini coronati, l' aumento dell' autorità de' quali forma la felicità de' ſudditi, perchè toglie quell' intermediario diſpotismo, più crudele perchè men ſicuro, da cui veniyano ſoffo-

gat

gati i voti sempre sinceri del popolo, e sempre sinditi quando possono giungere al trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere da li errori la venerata ruggine di molti secoli, e ciò è un motivo, per li cittadini illuminati, di desiderare con maggior ardore il continuo accrescimento della loro autorità.

SECT. XVII.

Bando, e Confiscazioni.

Chi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si difendono, quegli deve essere escluso dalla società, cioè deve esserne bandito.

Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro, i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro, di esser rei. Ma per ciò fare, è necessario uno statuto il meno arbitrario e il più preciso che sia possibile il quale condanni al bando chi ha messo la nazione nella fatale alternativa, o di temerlo, o di offenderlo, lasciandogli però il sacro diritto di

provare

provare l' innocenza ſua. Maggiori dunque dovrebbon eſſere i motivi contro un nazionale, che contro un foreſtiere, contro un incolpato per la prima volta, che contro chi lo fu più volte.

Ma chi è bandito, ed eſcluſo per ſempre dalla ſocietà di cui era membro, deve egli eſſer privato dei ſuoi beni? Una tal queſtione è atta a ricevere differenti aſpetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando: vi debbono dunque eſſere alcuni caſi, in cui proporzionatamente a' delitti vi ſia la perdita di tutto, o di parte dei beni, ed alcuni no. Là perdita del tutto ſarà quando il bando intimato dalla legge ſia tale, che annienti tutt'i rapporti che vi ſono tra la ſocietà e un cittadino delinquente: allora muore il cittadino, e reſta l'uomo; e, riſpetto al corpo politico, deve produrre lo ſteſſo effetto, che la morte naturale. Parebbe dunque che i beni tolti al reo doveſſero toccare ai legittimi ſucceſſori, piuttoſto che al principe; poichè la morte ed un tal bando ſono lo ſteſſo, riguardo al corpo politico. Ma non è per queſta ſottigliezza, che oſo diſapprovare le confiſcazioni dei beni. Se alcuni hanno ſoſtenuto, che le confiſcazioni ſieno ſtate un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono che, quantunque le pene producano un bene, non però ſono ſempre giuſte, perchè per eſſer tali, debbono eſſer neceſſarie: ed una utile ingiuſtizia non può eſſer tollerata da quel legiſlatore che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che luſinga col bene momentano, e colla felicità di alcuni illuſtri, ſprezzando l' eſterminio futuro e le lagrime d'infiniti oſcuri. Le confiſcazioni mettono un prezzo ſulle teſte dei deboli, fanno ſoffrire all' innocente la pena del reo, e pongono gl' innocenti medeſimi

medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo, che una famiglia trascinata all' infamia ed alla miseria, dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi impedirebbe il prevenirli, quando anche vi fossero i mezzi per farlo!

SECT. XVIII.

Infamia.

L'infamia è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della patria, e di quella quasi fraternità che la società ispira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l' infamia che infligge la legge sia la stessa che quella che nasce da' rapporti delle cose ; la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni e di quella tal nazione, ispirano. Se l'una è differente dall' altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o le idee della morale e della probità svaniscono ad onta delle declamazioni, che mai non resistono agli esempi. Chi dichiara infami le azioni per se indifferenti,

ſ renti, ſminuiſce l' infamia di quelle che ſono veramente tali.

Le pene corporali e dolorose non devono darſi a quei delitti, che, fondati ſull' orgoglio, truggono dal dolore iſteſſo gloria ed alimento, ai quali convengono il ridicolo e l' infamia, pene che frenano l' orgoglio dei fanatici coll' orgoglio degli ſpettatori, e dalla tenacità delle quali appena con lenti ed oſtinati ſforzi la verità ſteſſa ſi libera. Coſì forze opponendo a forze, ed opinioni ad opinioni, il ſaggio legiſlatore rompe l' ammirazione e la ſorpreſa del popolo, cagionata da un falſo principio, i ben dedotti conſeguenti del quale ſogliono valerne al volgo l' originaria aſſurdità.

Le pene d' infamia non debbono eſſere nè troppo frequenti, nè cadere ſopra un gran numero di perſone in una volta; non il primo, perchè gli effetti reali e troppo frequenti delle coſe di opinione indeboliſcono la forza dell' opinione medeſima: non il ſecondo, perchè l' infamia di molti ſi riſolve nella infamia di neſſuno.

Ecco la maniera di non confondere i rapporti, e la natura invariabile delle coſe, che non eſſendo limitata dal tempo, ed operando inceſſantemente, confonde e ſvolge tutti i limitati regolamenti che da lei ſi ſcoſtano: non ſono le ſole arti di guſto e di piacere, che hanno per principio univerſale l' imitazione fedele della natura; ma la politica iſteſſa, almeno la vera e la durevole, è ſoggetta a queſta maſſima generale, poichè ella non è altro che l' arte di meglio dirigere e di rendere coſpiranti i ſentimenti immutabili degli uomini.

SECT.

SECT. XIX.

Prontezza della pena.

QUAN'TO la pena ſarà più pronta, e più vicina al delitto commeſſo ella ſarà tanto più giuſta, e tanto più utile. Dico più giuſta, perchè riſparmia al reo gl' inutili e fieri tormenti dell' incertezza, che creſcono col vigore della immaginazione, e col ſentimento della propria debolezza; più giuſta, perchè la privazione della libertà eſſendo una pena, eſſa non può precedere la ſentenza, ſe non quanto la neceſſità lo chiede. Il carcere è dunque la ſemplice cuſtodia di un cittadino, finchè ſia giudicato reo; e queſta cuſtodia eſſendo eſſenzialmente penoſa, deve durare il minor tempo poſſibile, e deve eſſer meno dura che ſi poſſa. Il minor tempo è dalla neceſſaria durazione del proceſſo, e dalla anzianità di chi prima ha un diritto di eſſer giudicato. L'anguſtia del carcere non può eſſere che la neceſſaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. Il proceſſo medeſimo deve eſſer finito nel più breve tempo poſſibile. Qual più crudele contraſto, che l'indolenza di un giudice, e le angoſce di un reo? i comodi e i piaceri di un inſenſibile magiſtrato da una parte, e dall'altra le lagrime e lo ſquallore di un prigioniero? In generale il peſo della pena, e

la conſeguenza di un delitto, deve eſſere la più efficace per gli altri, e la meno dura che ſia poſſibile per chi la ſoffre; perchè non ſi può chiamare legittima ſocietà, quella dove non ſia principio infallibile, che gli uomini ſi ſiano voluti aſſoggettare ai minori mali poſſibili.

Ho detto che la prontezza della pena è più utile, perchè quanto è minore la diſtanza del tempo che paſſa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell' animo umano l' aſſociazione di queſte due idee, *delitto*, *e pena*, talchè inſenſibilmente ſi conſiderano, uno come cagione e l' altra come effetto neceſſario immancabile. Egli è dimoſtrato che l' unione delle idee è il cemento che forma tutta la fabbrica dell'intelletto umano, ſenza di cui il piacere ed il dolore ſarebbero ſentimenti iſolati e di neſſun effetto. Quanto più gli uomini ſi allontanano dalle idee generali e dai principj univerſali, cioè quanto più ſono volgari, tanto più agiſcono per le immediate e più vicine aſſociazioni, traſcurando le più remote e complicate, che non ſervono che agli uomini fortemente appaſſionati per l' oggetto a cui tendono, poichè la luce dell' attenzione riſchiara un ſolo oggetto, laſciando gli altri oſcuri: ſervono parimente alle menti più elevate, perchè hanno acquiſtata l' abitudine di ſcorrere rapidamente ſu molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far contraſtare molti ſentimenti parziali gli uni cogli altri, talchè il riſultato, che è l' azione, è meno pericoloſo ed incerto.

Egli è dunque di ſomma importanza la vicinanza del delitto e della pena, ſe ſi vuole che nelle rozze menti volgari, alla ſeducente pittura di un tal delitto vantaggioſo, immediatamente riſcuotaſi l'idea aſſociata della pena. Il lungo ritardo non produce

produce altro effetto, che di ſempre più diſgiungere queſte due idee; e quantunque faccia impreſſione il caſtigo di un delitto, la fa meno come caſtigo, che come ſpettacolo, e non la fa che dopo indebolito negli animi degli ſpettatori l'orrore di un tal delitto particolare, che ſervirebbe a rinforzare il ſentimento della pena.

Un altro principio ſerve mirabilmente a ſtringer ſempre più l'importante conneſſione tra il misfatto e la pena; cioè, che queſta ſia conforme quanto più ſi poſſa alla natura del delitto. Queſta analogia facilita mirabilmente il contraſto che deve eſſere tra la ſpinta al delitto, e la ripercuſſione della pena, cioè che queſta allontani e conduca l'animo ad un fine oppoſto di quello per dove cerca d'incaminarlo la ſeducente idea della infrazione della legge.

Sogliono i rei di delitti più leggeri eſſer puniti, o nella oſcurità di una prigione, o mandati a dar eſempio, con una lontana e però quaſi inutile ſchiavitù, a nazioni che non hanno offeſo. Se gli uomini non s'inducono in un momento a commettere i più gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto ſarà conſiderata dalla maggior parte come ſtraniera, ed impoſſibile ad accaderle; ma la pubblica pena dei delitti più leggeri, ed a'quali l'animo è più vicino, farà una impreſſione che, diſtogliendolo da queſti, lo allontani vieppiù da quegli. Le pene non devono ſolamente eſſer proporzionate fra loro, ed ai delitti nella forza, ma anche nell modo d'infligerle.

SECT. XX.

Certezza ed infallibilità delle pene. Grazie.

UNO dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che per essere un utile virtù, deve essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità; perchè i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani; e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l'impunità, che l'avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza.

Alcuni liberano della pena di un piccolo delitto, quando la parte offesa lo perdoni: atto conforme alla beneficenza ed alla umanità, ma contrario al ben pubblico; quasi che un cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell'esempio, come può condonare il risarcimento dell'offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutti i cittadini, o del sovrano. Egli non può che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.

A misura

A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessari. Felice la nazione, nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque, quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il supplimento di tutti i doveri del trono, dovrebbe esser esclusa in una perfetta legislazione, in cui le pene fossero dolci, ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell' assurdità delle leggi, e dell'atrocità delle condanne. Questa è la più bella prerogativa del trono, questo è il più desiderabile attributo della sovranità: e questa è la tacita disapprovazione, che i beneficj dispensatori della pubblica felicità danno ad un codice, che, con tutte le imperfezioni, ha in suo favore il pregiudizio de'secoli, il voluminoso ed imponente corredo d'infiniti commentatori, il grave apparato dell' eterne formalità, e l'adesione de'più insinuanti e meno temuti semidotti. Ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore, e non dell' esecutore delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudicj particolari; e che il far vedere agli uomini, che si possono perdonare i delitti, o che la pena non ne è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell'impunità, è un far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate sieno piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia. Che diraſſi poi quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d' impunità? Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse

ne' casi particolari; ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore: saggio architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell'amor proprio, e l'interesse generale sia il risultato degl' interessi di ciascuno; e non sarà costretto con leggi parziali, e con rimedi tumultuosi, a separare ad ogni momento il ben pubblico dal bene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore e sulla diffidenza: profondo e sensibile filosofo, lasci, che gli uomini, che i suoi fratelli, godano in pace quella piccola porzione di felicità, che l'immenso sistema stabilito della prima cagione, da quello che È, fa loro godere in quest' angolo dell' universo.

SECT. XXI.

Asili.

Mi restano ancora due questioni da esaminare: l'una se gli asili sieno giusti; e se il patto di rendersi fralle nazioni reciprocamente i rei, sia utile o no. Dentro ai confini di un paese, non deve esservi alcun luogo indipendente dalle leggi: la forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l'ombra segue il suo corpo. L'impunità e l'asilo non differiscono che di più e meno; e come l'impressione della pena consiste più nella sicurezza d'incontrarla,

la, che nella forza di essa, gli asili invitano più a delitti, di quello che le pene non ne allontanano. Moltiplicare gli asìli è il formare tante piccole sovranità ; perchè dove non sono leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della società. Tutte le istorie fanno vedere che dagli asili sortirono grandi rivoluzioni negli stati e nelle opinioni degli uomini.

Alcuni hanno sostenuto che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un' azione contraria alle leggi, possa essere punito ; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioé sinonimo, anzi peggiore, di quello di schiavo ; quasi che uno potesse esser suddito di un dominio, ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza contradizione essere subordinate a due sovrani e a due codici, sovente contradittorj. Alcuni credono parimente che un' azione crudele, fatta per esempio a Constantinopoli, possa esser punita a Parigi, per l'astratta ragione, che chi offende l'umanità merita di avere tutta l'umanità inimica e l'esecrazione universale : quasi che i giudici, vindici fossero della sensibilità degli uomini, e non piuttosto dei patti che li legano fra di loro.

Il luogo della pena è il luogo del delitto, perchè ivi solamente, e non altrove, gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l'offesa pubblica. Uno scelerato, ma che non ha rotti i patti di una società di cui non era membro, può esser temuto, e però dalla forza superiore della società esiliato ed escluso, ma non punito colle formalità delle leggi, vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.

Ma,

Ma, ſe ſia utile il renderſi reciprocamente i rei fralle nazioni, io non ardirei decidere queſta queſtione, finchè le leggi più conformi ai biſogni dell' umanità, le pene più dolci, ed eſtinta la dipendenza dall'arbitrio e dalla opinione, non rendano ſicura l'innocenza oppreſſa e la deteſtata virtù; finchè la tirannia non venga del tutto, dalla ragione univerſale che ſempre più uniſce gl' intereſſi del trono e dei ſudditi, confinata nelle vaſte pianure dell' Aſia: quatunque la perſuaſione di non trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti, ſarebbe un mezzo efficaciſſimo per prevenirli.

SECT. XXII.

Della Taglia.

L'ALTRA queſtione è, ſe ſia utile il mettere a prezzo la teſta di un uomo conoſciuto reo, ed armando il braccio di ciaſcun cittadino, farne un carnefice. O il reo è fuori de' confini, o al di dentro. Nel primo caſo, il ſovrano ſtimola i cittadini a commettere un delitto, e gli eſpone ad un ſupplizio, facendo così un'inguria ed una uſurpazione

zione di autorità negli altrui dominj, ed autorizza in queſta maniera le altre nazioni a far lo ſteſſo con lui: Nel ſecondo, moſtra la propria debolezza: chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. Di più un tal editto ſconvolge tutte le idee di morale e di virtù, che ad ogni minimo vento ſvaniſcono nell' animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniſcono: con una mano il legiſlatore ſtringe i legami di famiglia, di parentela, di amicizia; e coll' altra premia chi li rompe e chi li ſpezza: ſempre contradittorio e ſe medeſimo, ora invita alla fiducia gli animi ſoſpettoſi degli uomini; ora ſparge la diffidenza in tutti i cuori. In vece di prevenire un delitto, ne fa naſcer cento. Queſti ſono gli eſpedienti delle nazioni deboli, le leggi delle quali non ſono che iſtantanee riparazioni di un edificio ruinoſo, che crolla da ogni parte. A miſura che creſcono i lumi in una nazione, la buona fede e la confidenza reciproca divengono neceſſarie, e ſempre più tendono a confonderſi colla vera politica: gli artificj, le cabale, le ſtrade oſcure ed indirette, ſono per lo più prevedute, e la ſenſibilità di tutti rintuzza la ſenſibilità di ciaſcuno in particolare. I ſecoli d'ignoranza medeſimi, nei quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla privata, ſervono d' iſtruzione e di ſperienza ai ſecoli illuminati. Ma le leggi, che premiano il tradimento, e che eccitano una guerra clandeſtina, ſpargendo il ſoſpetto reciproco fra i cittadini, ſi oppongono a queſta così neceſſaria riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità, le nazioni la pace, e l' univerſo qualche più lungo intervallo di tranquillità e di ripoſo ai mali che vi paſſeggiano ſopra.

SECT.

SECT. XXIII.

Proporzione fra i delitti e le pene.

NON ſolamente è intereſſe comune, che non ſi commettano delitti, ma che ſiano più rari a proporzione del male che arrecano alla ſocietà. Dunque più forti debbono eſſere gli oſtacoli che riſoſpingono gli uomini dai delitti, a miſura che ſono contrari al ben pubblico, ed a miſura delle ſpinte che ve li portano. Dunque vi deve eſſere una proporzione fra i delitti e le pene.

Se il piacere e il dolore ſono i motori degli eſſeri ſenſibili, ſe tra i motivi che ſpingono gli uomini anche alle più ſublimi operazioni, furono deſtinati dall'inviſibile legiſlatore il premio e la pena, dalla ineſatta diſtribuzione di queſti ne naſcerà quella tanto meno oſſervata contradizione, quanto più comune, che le pene puniſcano i delitti che hanno fatto naſcere. Se una pena eguale è deſtinata a due delitti che diſugualmente offendono la ſocietà, gli uomini non troveranno un più forte oſtacolo per commettere il maggior delitto, ſe con eſſo trovino unito un maggior vantaggio. Chiunque vedrà ſtabilita la medeſima pena, di morte per eſempio, a chi uccide un fagiano, ed a chi aſſaſſina un uomo o falſifica uno ſcritto importante, non farà alcuna differenza tra queſti delitti, diſtruggendoſi in queſta

queſta maniera i ſentimenti morali, opera di molti ſecoli e di molto ſangue, lentiſſimi e difficili a produrſi nell'animo umano, per far naſcere i quali fu creduto neceſſario l'ajuto de' più ſublimi motivi, e un tanto apparato di gravi formalità.

E impoſſibile di prevenire tutti i diſordini nell' univerſal combattimento delle paſſioni umane. Eſſi creſcono in ragione compoſta della popolazione, e dell'incrocicchiamento degl'intereſſi particolari, che non è poſſibile di dirigere geometricamente alla pubblica utilità. Alla eſatezza matematica biſogna ſoſtituire, nell'aritmetica politica, il calcolo delle probabilità. Si getti uno ſguardo ſulle ſtorie, e ſi vedranno creſcere i diſordini coi confini degli imperj ; e ſcemando nella iſteſſa proporzione il ſentimento nazionale, la ſpinta verſo i delitti creſce in ragione dell'intereſſe che ciaſcuno prende ai diſordini medeſimi ; perciò la neceſſità di aggravare le pene ſi va per queſto motivo ſempre più aumentando.

Quella forza che ci ſpinge al noſtro bene, ſimile alla gravità, non ſi trattiene che a miſura degli oſtacoli che le ſono oppoſti. Gli effetti di queſta forza ſono la confuſa ſerie delle azioni umane ; ſe queſte ſi urtano ſcambievolmente, e ſi offendono, le pene (che io chiamerei oſtacoli politici) ne impediſcono il cattivo effetto, ſenza diſtruggere la cauſa impellente, ch'è la ſenſibilità medeſima inſeparabile dall'uomo ; e il legiſlatore fa come l'abile architetto, di cui l'officio è di oppoſi alle direzioni ruinoſe della gravità e di far conſpirare quelle che contribuiſcono alla forza dell' edificio.

Data la neceſſità della riunione degli uomini, dati i patti che neceſſariamente riſultano dalla oppoſizione medeſima degl'intereſſi privati, trovaſi una

una ſcala di diſordini, dei quali il primo grado conſiſte in quelli che diſtruggono immediamente la ſocietà, e l'ultimo nella minima ingiuſtizia poſſibile fatta ai privati membri di eſſa. Tra queſti eſtremi ſono compreſe tutte le azioni oppoſte al ben pubblico, che chiamanſi delitti, e tutte vanno per gradi inſenſibili decreſcendo dal più ſublime al più infimo. Se la geometria foſſe adattabile alle infinite ed oſcure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe eſſere una ſcala corriſpondente di pene, che diſcendeſſe dalla più forte alla più debole; ſe vi foſſe una ſcala eſatta ed univerſale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune miſura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità o di malizia, delle diverſe nazioni. Ma baſterà al ſaggio legiſlatore di notarne i punti principali, ſenza turbar l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo

SECT. XXIV.

Miſura dei delitti.

ABBIAMO veduto qual ſia la vera miſura dei delitti, cioè il danno della ſocietà. Queſta è una di quelle palpabili verità, che, quantunque non abbian biſogno nè di quadranti nè di teleſcopj per eſſere ſcoperte, e poſſano capire in ogni mediocre intelletto,

intelletto: pure, per una maravigliosa combinazione di circostanze, non sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori uomini di ogni nazione e di ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite di autorità e di potere, hanno il più delle volte pei insensibili spinte, alcune poche per violenti impressioni sulla timida credulità degli uomini, dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima filosofia delle nascenti società, ed a cui la luce di questo secolo sembra che ci riconduca, con quella maggior fermezza però, che può esser somministrata da un esame geometrico, da mille funeste sperienze, e dagli ostacoli medesimi.

Errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi le commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti, e dalla precedente disposizione della mente; esse variano in tutti gli uomini, e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni, e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nova legge ad ogni delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società; e alcune volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

Altri misurano i delitti piú dalla dignità della persona offesa, che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irreverenza all' Essere supremo dovrebbe più atrocemente punirsi, che l' assassino di un Monarca; la superiorità della natura essendo un infinito compenso alla differenza dell' offesa.

Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La falla-

cia di queſta opinione ſi renderà palpabile ad un indifferente eſaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, tra uomini e Dio. I primi ſono rapporti di uguaglianza. La ſola neceſſità ha fatto naſcere, dall' urto delle paſſioni e dalle oppoſizioni degl' intereſſi, l'idea della utilità comune; che è la baſe della giuſtizia umana. I ſecondi ſono rapporti d' indipendenza da un eſſere perfetto e creatore che ſi è riſerbato a ſe ſolo il diritto di eſſere legiſlatore e giudice nel medeſimo tempo, perchè egli ſolo può eſſerlo ſenza inconveniente. Se ha ſtabilito pene eterne a chi diſobbedisce alla ſua onnipotenza, qual ſarà l'inſetto, che oſerà ſupplire alla divina giuſtizia, che vorrà vendicare l'eſſere che baſta a ſe ſteſſo, che non può ricevere dagli ogetti impreſſione alcuna di piacere o di dolore, e che ſolo tra tutti gli eſſeri agiſce ſenza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla imperſcrutabile malizia del cuore. Queſta da eſſeri finiti non può ſenza rivelazione ſaperſi. Come qunque da queſta ſi prenderà norma per punire i delitti? Potrebbono in queſto caſo gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio puniſce. Se gli uomini poſſono eſſere in contradizione coll'onnipoſſente nell'offenderlo, poſſono anche eſſerlo col punire.

SECT.

SECT. XXV.

Divisione dei delitti.

ALCUNI delitti distruggono immediamente la società, o chi la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o nell' onore; alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato di fare o non fare in vista del ben pubblico.

Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere chiamata delitto, o punita come tale, se non da coloro che trovano il loro interesse nel così chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale che contradice alla legislazione, più attnali legislazioni che si escludono scambievolmente, una moltitudine di leggi che espongono il più saggio alle pene più rigorose; e però resi vahgi e fluttuanti i nomi di vizio e di virtù; e però nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi politici.

L'opinione che ciascheduu cittadino deve avere di poter far tutto ciò che non è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere dall'azione medesima, questo è il dogma politico che dovrebb' essere dai popoli creduto,

ſupremi magiſtrati, colla incorrotta cuſtodia delle leggi, predicato: ſacro dogma, ſenza di cui non vi può eſſere legittima ſocietà; giuſta ricompenſa del ſacrifizio fatto dagli uomini di quell'azione univerſale ſu tutte le coſe, che è comune ad ogni eſſere ſenſibile, e limitata ſoltanto dalle proprie forze; queſto forma le libere anime e vigoroſe, e le menti riſchiaratrici, rende gli uomini virtuoſi, ma di quella virtù che fa reſiſtere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna ſolo di chi può ſoffrire una eſiſtenza precaria ed incerta.

Chiunque leggerà con occhio filoſofico i codici delle nazioni e i loro annali, troverà quaſi ſempre i nomi di vizio e di virtù, di buon cittadino o di reo, cangiarſi colle rivoluzioni dei ſecoli, non in ragione delle mutazioni che accadono nelle circoſtanze dei paeſi, e per conſeguenza ſempre conformi all'intereſſe comune, ma in ragione delle paſſioni e degli errori che ſucceſſivamente agitarono i differenti legiſlatori. Vedrà bene ſpeſſo, che le paſſioni di un ſecolo ſono la baſe della morale dei ſecoli futuri; che le paſſioni forti, figlie del fanatiſmo e dell' entuſiaſmo, indebolite e roſe, dirò così, dal tempo che riduce tutt' i fenomeni fiſici e morali all' equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del ſecolo, e lo ſtromento utile in mano del forte e dell' accorto. In queſto modo nacquero le oſcuriſſime nozioni di onore e di virtù; e tali ſono, perchè ſi cambiano colle rivoluzioni del tempo, che fa ſopravvivere i nomi alle coſe, ſi cambiano coi fiumi e colle montagne, che ſono bene ſpeſſo i confini non ſolo della fiſica ma della morale geografia.

SECT.

SECT. XXVI.

Delitti di leſa maeſtà.

I PRIMI, che ſono i maſſimi delitti, perchè più dannoſi, ſono quelli che chiamanſi di leſa maeſtà. La ſola tirannia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare, poſſono dar queſto nome, e per conſeguenza la maſſima pena, a' delitti di natura differente, e render così gli uomini, come in mille altre occaſioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benchè privato, offende la ſocietà; ma ogni delitto non ne tenta la immediata diſtruzione. Le azioni morali, come le fiſiche, hanno la loro sfera limitata di attività, e ſono diverſamente circoſcritte, come tutt'i movimenti di natura, dal tempo e da lo ſpazio; e però la ſola cavilloſa interpetrazione, che è per l'ordinario la filoſofia della ſchiavitù, può confondere ciò che dall' eterna verità fu con immutabili rapporti diſtinto.

SECT. XXVII.

Delitti contro la ſicurezza di ciaſcun particolare. Violenze.

DOPO queſti, ſeguono i delitti contrari alla ſicurezza di ciaſcun particolare. Eſſendo queſto il fine primario di ogni legittima aſſociazione, non può non aſſegnarſi alla violazione del diritto di ſicurezza acquiſtato da ogni cittadino, alcuna delle pene più conſiderabili ſtabilita dalle leggi.

Altri delitti ſono attentati contro la perſona, altri contro l'onore, altri contro le ſoſtanze. I primi, dei quali prima noi parleremo, debbono infallibilmente eſſer puniti con pene corporali.

Gli attentati contro la ſicurezza e libertà dei cittadini ſono uno de' maggiori delitti e ſotto queſta claſſe cadono non ſolo gli aſſaſſinj e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei grandi e dei magiſtrati, l'influenza dei quali agiſce ad una maggior diſtanza, e con maggior vigore, diſtruggendo nei ſudditi le idee di giuſtizia e di dovere, e ſoſtituendo quelle del diritto del più forte, del pari pericoloſo finalmente in chi lo eſercita e in chi lo ſoffre.

Nè il grande nè il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole ed il povero: altrimenti le ricchezze, che ſotto la tutela delle leggi ſono il premio dell' induſtria, diventano l' alimento

l'alimento della tirannia. Non vi è libertà, ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo ceſſi di eſſer perſona, e diventi coſa: vedrete allora l'induſtria del potente tutta rivolta a far uſcire, dalla folla delle combinazioni civili, quelle che la legge gli dà in ſuo favore. Queſta ſcoperta è il magico ſegreto, che cangia i cittadini in animali di ſervigio, che in mano del forte è la catena con cui lega le azioni degl'incauti e dei deboli. Queſta è la ragione, per cui in alcuni governi che hanno tutta l'apparenza di libertà, la tirannia ſta naſcoſta, o s'introduce non previſta, in qualche angolo negletto dal legiſlatore, in cui inſenſibilmente prende forza e s'ingrandiſce. Gli uomini oppongono per lo più gli argini più ſodi all'aperta tirannia; ma non veggono l'inſetto impercettibile che li rode, ed apre una tanto più ſicura quanto più occulta ſtrada al fiume inondatore. Quali ſaranno dunque le pene dovute ai delitti dei nobili, i privilegi dei quali formano gran parte delle leggi delle nazioni? Io qui non eſaminerò ſe queſta diſtinzione ereditaria tra' nobili e plebei ſia utile in un governo, o neceſſaria nella monarchia: ſe egli è vero che formi un potere intermedio che limiti gli eccеſſi dei due eſtremi; o non piuttoſto formi un ceto che, ſchiavo di ſe ſteſſo e di altrui, racchiude ogni circolazione di credito e di ſperanza in uno ſtrettiſſimo cerchio, ſimile a quelle ſeconde ed amene iſolette che ſpiccano negli arenoſi e vaſti deſerti d'Arabia: e ſe, quando ſia verò che la diſuguaglianza ſia inevitabile o utile nelle ſocietà, ſia vero altresì ch'ella debba conſiſtere piuttoſto nei ceti, che negl'individui; fermarſi in una parte piuttoſto, che circolare per tutto il corpo politico; perpetuarſi piuttoſto, che naſcere e diſtruggerſi

le

inceſſantemente. Io mi riſtringerò alle ſole pene dovute a queſto rango, aſſerendo ch' eſſer debbono le medeſime per il primo e per l' ultimo cittadino. Ogni diſtinzione, ſia negli onori, ſia nelle richezze, perchè ſia legittima ſuppone un' anteriore uguaglianza fondata ſulle leggi, che conſiderano tutti i ſudditi come egualmente dipendenti da eſſe. Si deve ſupporre che gli uomini, che hanno rinunziato al loro naturale diſpotiſmo, abbiano detto: " Chi ſarà più induſtrioſo, abbia maggiori onori, " e la fama di lui riſplenda ne' ſuoi ſucceſſori: " ma chi è più felice o più onorato, ſperi di più, " ma non tema meno degli altri di violare quei " patti, coi quali è ſopra gli altri ſollevato." Egli è vero che tali decreti non emanarono in una dieta del genere umano, ma eſiſtono negl' immobili rapporti delle coſe: non diſtruggono quei vantaggi che ſi ſuppongono prodotti dalla nobilità, e ne impediſcono gl' inconvenienti; rendono formidabili le leggi, chiudendo ogni ſtrada alla impunità. A chi diceſſe, che la medeſima pena data al nobile ed al plebeo, non è realmente la la ſteſſa per la diverſità della educazione, per l'infamia che ſpandeſi ſu di una illuſtre famiglia: riſponderei che la ſenſibilità del reo non è la miſura delle pene, ma il pubblico danno tanto maggiore quanto è fatto da chi è più favorito; che l' uguaglianza delle pene non può eſſere che eſtrinſeca, eſſendo realmente diverſa in ciaſcuno individuo; che l'infamia di una famiglia può eſſer tolta dal ſovrano con dimoſtrazioni pubbliche di benevolenza all' innocente famiglia del reo. E chi non ſa che le ſenſibili formalità tengono luogo di ragioni al credulo ed ammiratore popolo?

SECT

SECT. XXVIII.

Ingiurie.

LE ingiurie perſonali, e contrarie all' onore, cioè a quella giuſta porzione di ſuffragi, che un cittadino ha diritto di eſigere dagli altri, debbono eſſere punite coll' infamia.

Vi è una contradizione notabile fralle leggi civili, geloſe cuſtodi, più d' ogni altra coſa, del corpo e dei beni di ciaſcun cittadino, e le leggi di ciò che chiamaſi onore, che a tutto fa preceder l' opinione. Queſta parola *onore* è una di quelle, che ha ſervito di baſe a lunghi e sfoggiati ragionamenti, ſenza attaccarvi veruna idea fiſſa e ſtabile. Miſera condizione delle menti umane, che le lontaniſſime e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celeſti, ſieno loro con più diſtinta cognizione preſenti, che le vicine importantiſſime nozioni morali, fluttuanti ſempre e confuſe, ſecondo che i venti delle paſſioni le ſoſpingono, e l' ignoranza governata le riceve e le trasmette! Ma ſparirà l' apparente paradoſſo, ſe ſi conſideri che, come gli oggetti troppo vicini agli occhi ſi confondono, coſì la troppa vicinanza delle idee morali fa che facilmente ſi rimeſcolino le moltiſſime idee ſemplici che le compongono, e ne confondano le linee di ſeparazione neceſſarie allo ſpirito geometrico

trico che vuol misurare i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la meraviglia all' indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale nè di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri.

Quest' onore dunque è una di quelle idee complesse che sono un aggregato non solo d' idee semplici, ma d' idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le compongono, né conservano che alcune poche idee comuni, come più quantità complesse algebraiche ammettono un comun divisore. Per trovar questo comun divisore nelle varie idee che gli uomini si formano dell' onore, è necessario gettar rapidamente un colpo d' occhio sulla formazione delle società. Le prime leggi, e i primi magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai disordini del fisico dispotismo di ciascun uomo. Questo fu il fine istitutore delle società, e questo fine primario si è sempre conservato realmente, o in apparenza alla testa di tutti i codici, anche distruttori. Ma l' approssimamento degli uomini, e il progresso delle loro cognizioni, hanno fatto nascere una infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla provvidenza delle leggi, ed inferiori all' attuale potere di ciascuno. Da questa epoca cominciò il dispotismo della opinione, che era l' unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l' opinione è quella, che tormenta il saggio ed il volgare; che ha messo in credito l' apparenza della virtù, al disopra della virtù stessa; che fa diventar

diventar miſſionario anche lo ſcelerato, perchè vi trova il proprio intereſſe Quindi i ſuffragi degli uomini divennero non ſolo utili ma neceſſari, per non cadere al diſotto del comune livello: quindi, ſe l' ambizioſo li conquiſta come utili, ſe il vano va mendicandoli come teſtimonj del proprio m - rito, ſi vede l' uomo d' onore eſigerli come neceſſarj. Queſt' onore è una condizione che moltiſſimi uomini mettono alla propria eſiſtenza. Nato dopo la formazione della ſocietà, non potè eſſer meſſo nel comune depoſito, anzi è un iſtantaneo ritorno nello ſtato naturale, e una ſottrazione momentanea della propria perſona da quelle leggi che in quel caſo non difendono baſtantemente un cittadino.

Quindi, e nell' eſtrema libertà politica, e nella eſtrema dipendenza, ſpariſcono le idee dell' onore, o ſi confondono perfettamente con altre: perchè nella prima il diſpotiſmo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui ſuffragi; nella ſeconda, perchè il diſpotiſmo degli uomini annullando l' eſiſtenza civile, gli riduce ad una precaria e momentanea perſonalità. L' onore è dunque uno de' principj fondamentali di quelle monarchie che ſono un diſpotiſmo diminuito; e in eſſe ſono, quelle che negli ſtati diſpotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello ſtato di natura ed un ricordo al padrone dell' antica uguaglianza.

SECT.

SECT. XXIX.

Dei Duelli.

DA queſta neceſſità degli altrui ſuffragi nacquero i duelli privati, ch' ebbero appunto la loro origine nell' anarchia delle leggi. Si pretendono ſconoſciuti all' antichità, forſe perchè gli antichi non ſi radunavano ſoſpettoſamente armati ne' tempi, nei teatri, e ogli amici; forſe perchè il duello era uno ſpettacolo ordinario e comune, che i gladiatori ſchiavi ed avviliti davano al popolo, e gli uomini liberi ſdegnavano d' eſſer creduti e chiamati gladiatori coi privati combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello, hanno cercato eſtirpare queſto coſtume che ha il ſuo fondamento in ciò che alcuni uomini temono più che la morte; poichè privandolo degli altrui ſuffragi, l' uomo d' onore ſi prevede eſpoſto o a divenire un' eſſere meramente ſolitario, ſtato inſoffribile ad un uomo ſocievole, ovvero a divenire il berſaglio degl' inſulti e dell' infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più come i grandi? non ſolo perchè è diſarmato, ma perchè la neceſſità degli altrui ſuffragi è meno comune nella plebe che in coloro

coloro che essendo più elevati si guardano con maggior sospetto e gelosia.

Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè, che il miglior metodo di prevenire questo delitto, è di punire l' aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello, dichiarando innocente chi, senza sua colpa, è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l' opinione, ed ha dovuto mostrare a' suoi cittadini che egli teme le sole leggi, e non gli uomini.

SECT. XXX.

Furti.

I FURTI, che non hanno unita violenza dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria. Chi cerca di arricchirsi dell' altrui, dovrebbe essere impoverito del proprio: ma come questo non è, per l' ordinario, che il delitto della miseria e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini, a cui il diritto di proprietà (terribile e forse non necessario diritto) non ha lasciato che una esistenza; ma come le pene pecuniarie accrescono il numero dei rei al di sopra di quello dei

delitti, e che tolgono il pane agl' innocenti per darlo agli ſcellerati, la pena più opportuna ſarà quell' unica ſorta di ſchiavitù, per un tempo, delle opere e della perſona alla comune ſocietà, per riſarcirla, colla propria e perfetta dipendenza, dell' ingiuſto diſpotiſmo uſurpato ſul patto ſociale. Ma quando il furto ſia miſto di violenza, la pena deve eſſere parimente un miſto di corporale e di ſervile.

Altri ſcrittori, prima di me, hanno dimoſtrato l' evidente diſordine che naſce dal non diſtinguere le pene dei furti violenti, da quelli dei furti doloſi, facendo l' aſſurda equazione di una groſſa ſomma di denaro colla vita di un uomo; queſti ſono delitti di differente natura, ed è certiſſimo anche in politica quell' aſſioma di matematica, che tralle quantità eterogenee vi è l' infinito che le ſepara: ma non è mai ſuperfluo il ripetere ciò che non è quaſi mai ſtaro eſeguito. Le macchine politiche conſervano più d' ogni altra il moto concepito, e ſono le più lente ad acquiſtarne un nuovo.

SECT.

SECT. XXXI.

Contrabbandi.

IL contrabbando è un vero delitto, che offende il ſovrano e la nazione, ma la di lui pena non deve eſſere infamante, perchè, commeſſo, non produce infamia nella pubblica opinione.

Ma perchè mai queſto delitto non cagiona infamia al di lui autore, eſſendo un furto fatto al principe, e per conſeguenza alla nazione medeſima? Riſpondo, che le offeſe che gli uomini credono non poter eſſer loro fatte, non gl' intereſſano tanto che baſti a produrre la pubblica indignazione contro di chi le commette. Tale è il contrabbando. Gli uomini, ſu i quali le conſeguenze rimote fanno deboliſſime impreſſioni, non veggono il danno che può loro accadere per il contrabbando; anzi ſovente ne godono i vantaggi preſenti. Eſſi non veggono che il danno fatto al principe; non ſono dunque intereſſati a privare dei loro ſuffragj chi fa un contrabbando, quanto lo ſono contro chi commettte un furto privato, contro chi falſifica il carattere, ed altri mali che poſſon loro accadere. Principio evidente, che ogni eſſere ſenſibile non s' intereſſa che per i mali che conoſce. Queſto delitto naſce dalla legge medeſima; poichè creſcendo la gabella, creſce ſempre il vantaggio e

però la tentazione di fare il contrabbando; e la facilità di commetterlo, cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merca proibita, e la robba che l' accompagna, è giustissima; ma sarà tanto più efficace quanto più piccola sara la gabella, perchè gli uomini non rischiano, che à proporzione del vantaggio che l' esito felice dell impresa produrebbe.

Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha robba da perdere? Nò: vi sono dei contrabbandi che interessano talmente la natura del tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo Per esempio, la prigionia del contrabbandiere di tabacco non deve essere comune con quella del sicario o del ladro; e i lavori del primo, limitati al travaglio e servigio della regalia medesima che ha voluto defraudare, saranno il più conformi alla natura delle pene.

SECT.

SECT. XXXII.

Dei Debitori.

LA buona fede dei contratti, la ſicurezza del commercio, coſtringono il legiſlatore ad aſſicurare ai creditori le perſone dei debitori falliti. Ma io credo importante il diſtinguere il fallito doloſo, dal fallito innocente, ma colui che, dopo un rigoroſo eſame, ha provato innanzi a' ſuoi giudici, che o l'alrrui malizia, o l' altrui diſgrazia, o vicende inevitabili dalla prudenza umana, lo hanno ſpogliato delle ſue ſoſtanze, per qual barbaro motivo dovrà eſſere gettato in una prigione, privo dell' unico e triſto bene che gli avanza di nna nuda libertà, a provare le angoſce de' colpevoli, e, colla diſperazione della probità oppreſſa, a pentirſi forſe di quella innocenza colla quale vivea tranquillo ſotto la tutela di quelle leggi, che non era in ſua balia di non offendere; leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli ſofferte per quella ſperanza che per lo più ſcintilla nell' animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti ſfavorevoli eſſer per altri, e gli avvantaggioſi per noi? Gli uomini, abbandonati ai loro ſentimenti i più ovvii, amano le leggi crudeli, quantunque, ſoggetti alle medeſime, ſarebbe dell' intereſſe di

di ciaſcuno che foſſero moderate, perchè è più grande il timore di eſſere offeſi, che la voglia di offendere. Ritornando all' innocente fallito, dico, che ſe ineſtinguibile dovrà eſſere la di lui obbligazione ſino al totale pagamento, ſe non gli ſia conceſſo di ſottrarſi ſenza il conſenſo delle parti intereſſate, e di portar ſorto altre leggi la di lui induſtria, la quale dovrebbe eſſer coſtretta, ſotto pene, ad eſſere impiegata a rimetterlo in ſtato di ſoddisfare proporzionalmente ai guadagni ; qual ſarà il preteſto legittimo, che giuſtifichi una privazione di libertà, inutile ai ſuoi creditori ?

Si dirà che i mali della ſchiavitù faranno ſvelare i ſecreti d'un ſuppoſto fallito innocente. Caſo rariſſimo nella ſopracennata ſuppoſizione di un rigoroſo eſame. Credo maſſima legiſlatoria, che il valore degl' inconvenienti politici ſia in ragione compoſta della diretta del danno pubblico, e della inverſa della improbabilità di verificarſi.

Si allegherà la ſicurezza del commercio e la ſacra proprietà de' beni. Il commercio, la proprietà dei beni non ſono un fine del patto ſociale, ma poſſono eſſer un mezzo per ottenerlo, L' eſporre tutt' i membri della ſocietà ai mali, per cui tante combinazioni vi ſono per farli naſcere, ſarebbe un ſubordinare i fini ai mezzi ; paralogiſmo di tutte le ſcienze, e maſſimamente della politica *.

* In un tale errore ſon caduto nelle precedenti edizioni, ove dicea, che il fallito innocente doveſſe eſſer cuſtodito come un pegno dei ſuoi debiti, o adoperato come ſchiavo al lavoro per i creditori. Ho vergogna di aver ſcritto così. Sono ſtato accuſato d' irreligione, e non lo meritavo ; ſono ſtato accuſato di ſedizione, e non lo meritavo ; ho offeſo i diritti della umanita, e neſſuno me ne ha fatto rimprovero !

Potrebbeſi

Potrebbeſi diſtinguere il dolo, dalla colpa grave; la grave, dalla leggera; e queſta, dalla perfetta innocenza: ed, aſſegnando al primo le pene dei delitti di falſificazione; alla ſeconda minori, ma con privazione di libertà; riſerbando all' ultima la ſcelta libera dei mezzi di riſtabilirſi, togliere alla terza la libertà di farlo, laſciandola ai creditori. Ma le diſtinzioni di grave e di leggero debbon fiſſarſi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericoloſa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fiſſazioni dei limiti ſono così neceſſarie nella politica come nella matematica, tanto nella miſura del ben pubblico, quanto nella miſura delle grandezze.

Quanto facilmente il provido legiſlatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e rimediare alle diſgrazie dell' innocente induſtrioſo! La pubblica e manifeſta regiſtrazione di tutt' i contratti, e la libertà a tutti i cittadini di conſultarne i documenti bene ordinati; un banco pubblico formato dai ſaggiamente ripartiti tributi ſulla felice mercatura, e deſtinato a ſocorrere colle ſomme opportune l' infelice ed incolpabile membro di eſſa, neſſun reale inconveniente avrebbero, ed innumerabili vantaggi poſſono produrre. Ma le facili, le ſemplici, le grandi leggi, che non aſpettano che il cenno del legiſlatore per iſpandere nel ſeno della nazione la dovizia e la robuſtezza, leggi, leggi, che d' inni immortali di riconoſcenza, di generazione in generazione, lo ricolmerebbero, ſono o le men cognite, o le meno volute. Uno ſpirito inquieto e minuto, la timida prudenza del momento preſente, una guardingua rigidezza alle novità s' impadroniſcono dei ſentimenti di chi combina la folla delle azioni dei piccoli mortali.

SECT.

SECT. XXXIII.

Della tranquillità pubblica.

FINALMENTE, tra i delitti della terza ſpecie ſono particolarmente quelli che turbano la pubblica tranquillità e la quiete de cittadini, come gli ſtrepiti e i bagordi nelle pubbliche vie deſtinate al commercio ed al paſſaggio de' cittadini; come i fanatici ſermoni, che eccitano le facili paſſioni della curioſa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori, e più dall' oſcuro e miſterioſo entuſiaſmo, che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non opera una gran maſſa d' uomini.

La notte illuminata a pubbliche ſpeſe, le guardie diſtribuite ne' differenti quartieri della città, ſemplici i morali diſcorſi della religione riſerbati al ſilenzio ed alla ſacra tranquillità dei tempj protetti dall' autorità pubblica, le arringhe deſtinate a ſoſtenere gl' intereſſi privati e pubblici nelle adunanze della nazione, nei parlamenti, o dove riſieda la maeſtà del ſovrano, ſono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloſo addenſamento delle popolari paſſioni. Queſti formano un ramo principale della vigilanza del magiſtrato, che i franceſi chiamano della

della *Police*. Ma ſe queſto magiſtrato operaſſe con leggi abitrarie, e non iſtabilite da un codice che giri fralle mani di tutti i cittadini, ſi apre una porta alla tirannia, che ſempre circonda tutti i confini della libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna a queſto aſſioma generale, che ogni cittadino deve ſapere quando ſia reo, o quando ſia innocente. Se i cenſori, e in genere i magiſtrati arbitrarj, ſono neceſſarj in qualche governo, ciò naſce dalla debolezza della ſua coſtituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L'incertezza della propria ſorte ha ſacrificate più vittime alla oſcura tirannìa, che non la pubblica e ſolenne crudeltà. Eſſa rivolta gli animi più che non gli avviliſce: il vero tiranno comincia ſempre dal regnare ſulla opinione, che previene il coraggio, il quale ſolo può riſplendere o nella chiara luce della verità, o nel fuoco delle paſſioni, o nell' ignoranza del pericolo.

SECT. XXXIV.

Dell' ozio politico.

I SAGGI governi non ſoffrono nel ſeno del travaglio e dell' induſtria l' ozio politico. Io chiamo ozio politico quello, che non contribuiſce alla ſocietà nè col travaglio, nè colla ricchezza; che acquiſta, ſenza giammai perdere; che, venerato dal volgo con ſtupida ammirazione, è riſguardato dal

dal ſaggio con ildegnoſa compaſſione per gli eſſeri che ne ſono la vittima; che eſſendo privo di quello ſtimolo della vita attiva, che è la neceſſità di cuſtodire o di aumentare i commodi della vita, laſcia alle paſſioni di opinione, che non ſono le meno forti, tutta la loro energìa.

Queſt' ozio è ſtato confuſo dagli auſteri declamatori coll' ozio delle richezze accumulate dall' induſtria; e però non l' auſtera e limitata virtù di alcuni cenſori, ma le leggi debbono definire qualſia l' ozio da punirſi. Non è ozioſo politicamente chi gode dei frutti de' vizj o delle virtù dei proprj antenati, e vende per attuali piaceri il pane e l' eſiſtanza alla induſtrioſa povertà, che eſercita in pace la tacita guerra d'induſtria colla opulenza, in vece dell' incerta e ſanguinoſa colla forza. Quest' ozio è neceſſario ed utile a miſura che la ſocietà ſi dilata, e l' amminiſtrazione ſi riſtringe.

SECT. XXXV.

Del Suicidio e dei Fuoruſciti.

IL ſuicidio è un delitto che ſembra non potere ammettere una pena propriamente detta, poichè ella non può cadere che o ſu gl' innocenti, o ſu di un corpo freddo ed inſenſibile. Se queſta non fa alcuna impreſſione ſu i viventi, come non lo farebbe

lo

lo sferzare una statua ; quella è ingiusta e tirannica, perchè la libertà politica degli uomini suppone necessariamente che le pene sieno meramente personali. Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò che li circonda li conferma in questo amore ; la seducente imagine del piacere, e la speranza, dolcissimo inganno de' mortali, per cui trangugiano a gran sorsi il male misto di poche stille di contento, gli alletta troppo, perchè temer si debba che la necessaria impunità di un tal delitto abbia qualche influenza sugli uomini. Chi teme il dolore, ubbidisce alle leggi ; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sarà il motivo che tratterrà la mano disperata del suicida?

Chiunque si uccide fa un minor male alla società, che colui che n'esce per sempre dai confini : perchè quegli vi lascia tutte le sue sostanze ; ma questi trasporta se stesso con parte del suo avere. Anzi se la forza della società consiste nel numero de' cittadini, col sottrarre se stesso e darsi ad una vicina nazione, fa un doppio danno di quello che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società. La questione dunque si riduce a sapere, se sia utile o dannoso alla nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di essa.

Ogni legge, che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda insussistente, non deve promulgarsi : e come su gli animi regna l' opinione, che ubbidisce alle lente ed indirette impressioni del legislatore, che resiste alle dirette e violente ; così le leggi inutili, disprezzate dagli uomini comunicano il loro avvilimento alle leggi anche più salutari, che sono risguardate più come un ostacolo da superarsi,

ſuperarſi, che come il depoſito del pubblico bene. Anzi ſe, come fu detto, i noſtri ſentimenti ſono limitati, quanta maggior venerazione gli uomini avranno per oggetti eſtranei alle leggi, tanto meno ne reſterà alle leggi medeſime.

Da queſto principio, il ſaggio diſpenſatore della pubblica felicità può trarre alcune utili conſeguenze, che eſponendole mi allontanerebbero troppo dal mio aſſunto, che è di provare l'inutilità di fare dello ſtato una prigione. Una tal legge è inutile, perchè a meno che ſcogli inacceſſibili, mare innavigabile, non dividano un paeſe da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di eſſo, e come cuſtodire i cuſtodi? Chi tutto traſporta, non può, da che lo ha fatto, eſſerne punito. Un tal delitto, ſubito che è commeſſo, non può più punirſi: e il punirlo prima è punire la volontà degli uomini e non le azioni; egli è un comandare alla intenzione, parte liberiſſima dell' uomo, indipendente dall' impero delle umane leggi: il punire l' aſſente nelle ſoſtanze laſciatevi, oltre la facile ed inevitabile colluſione, che ſenza tiranneggiare i contratti non può eſſer tolta, arenerebbe ogni commercio di nazione a nazione: il punirlo quando ritornaſſe, ſarebbe l' impedire che ſi ripari il male fatto alla ſocietà, col rendere tutte le aſſenze perpetue. La probizione ſteſſa di uſcire da un paeſe, aumenta il deſiderio ai nazionali di ſortirne, ed è un avvertimento ai foreſtieri di non introdurviſi.

Che dovremo penſare di un governo, che non ha altro mezzo per trattenere gli uomini, naturalmente affezionati per le prime impreſſioni dell' infanzia alla loro patria, fuori che il timore? La più ſicura maniera di fiſſare i cittadini nella patria è di

è di aumentare il ben essere relativo di ciascheduno. Come devesi fare ogni sforzo, perchè la bilancia del commercio sia in nostro favore; così è il massimo interesse del sovrano e della nazione, che la somma della felicità, paragonata con quella delle nazioni circostanti, sia maggior che altrove.

I piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicità, quantunque questo sia un rimedio necessario alla disuguaglianza che cresce coi progressi di una nazione, senza di cui le ricchezze si addensarebbono in una sola mano * ma la sicurezza, e la libertà limitata dalle sole leggi, sono quelle che formano la base principale di questa felicità, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la popolazione, e senza di quelle divengono lo stromento della tirannia †. Siccome le fiere più generose,

* Il commercio ed il passaggio dei piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque facciasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, talchè non impedisce il sentimento della miseria più cagionata dal paragone, che dalla realità.

† Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione, che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo: sì perchè quanto gli uomini sono più rari, tanto è minore l'industria; e quanto è minore l'industria, è tanto più grande la dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto più difficile e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori: sì perchè le adorazioni, gli uffici, le distinzioni, la sommissione, che rendono più sensibile la distanza tra il forte e il debole, si ottengono più facilmente dai pochi, che dai molti, essendo gli uomini tanto più indipendenti, quanto meno osservati, e tanto meno osservati quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione che non i confini, il lusso

neroſe, e i liberiſſimi uccelli, ſi allontanano nelle ſolitudini e nei boſchi inacceſſibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all' uomo inſidiatore: così gli uomini fuggono i piaceri medeſimi quando la tirannia li diſtribuiſce.

Egli è dunque dimoſtrato che la legge, che imprigiona i ſudditi nel loro paeſe, è inutile ed ingiuſta; dunque lo ſarà parimente la pena del ſuicidio: e perciò, quantunque ſia una colpa che Dio puniſce, perchè ſolo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini; perchè la pena, in vece di cadere ſul reo medeſimo, cade ſulla di lui famiglia.

Se alcuno mi opponeſſe che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall' uccidersi: Io riſpondo che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, e odia l' eſiſtenza quaggiù, talchè vi preferiſca un' infelice eternità, non ſarà punto moſſo dalla meno efficace e più lontana conſiderazione dei figli o dei parenti.

luſſo ſi oppone al diſpotiſmo, perchè anima l'induſtria e l'attività degli uomini; e il biſogno offre troppi piaceri e comodi al ricco, perchè quelli di oſtentazione, che aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può oſſervarſi, che negli ſtati vaſti e deboli e ſpopolati, ſe altre cagioni non vi mettono oſtacolo, il luſſo di oſtentazione prevale, a quello di comodo; ma negli ſtati popolati più che vaſti, il luſſo di comodo fa ſempre ſminuire quello di oſtentazione.

SECT.

SECT. XXXVI.

Delitti di prova difficile.

VI ſono alcuni delitti, che ſono nel medeſimo tempo frequenti nella ſocietà, e difficili a provarſi. Tali ſono l' adulterio, l' atica venere, l' infanticidio.

L' adulterio è un delitto che, conſiderato politicamente, ha la ſua forza e la ſua direzione da due cagioni: le leggi variabili degli uomini; e quella fortiſſima attrazione che ſpinge l' un ſeſſo verſo l' altro *.

Se io aveſſi a parlare a nazioni ancora prive della luce della religione, direi, che vi è ancora un' altra differenza conſiderabile fra queſto, e gli altri delitti. Egli naſce dall' abuſo di un biſogno coſtante, ed univerſale a tutta l'umanità, biſogno anteriore, anzi fondatore della ſocieta medeſima; laddove

* Queſt' attrazione è ſimile in molti caſi alla gravità motrice dell' univerſo: perchè, come eſſa, diminuiſce colle diſtanze; e ſe l' una modifica tutt' i movimenti dei corpi, così l' altra quaſi tutti quelli dell' animo, finchè dura il di lei periodo: diſſimile in queſto, che la gravità ſi mette in equilibrio cogli oſtacoli, ma quella per lo più prende forza e vigore col creſcere gli oſtacoli medeſimi.

laddove gli altri delitti distruttori di essa hanno un' origine più determinata da passioni momentanee, che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra, per chi conosce la storia e l'uomo, sempre eguale nel medesimo clima ad una quantità costante. Se ciò fosse vero, inutili, anzi perniciose sarebbero quelle leggi e quei costumi che cercassero diminuirne la somma totale. Perchè il loro effetto sarebbe di caricare una parte dei propj e degli altrui bisogni: ma sagge per lo contrario sarebbero quelle, che, per dir così, seguendo la facile inclinazione del piano, ne dividessero e diramassero la somma in tante eguali e piccole porzioni, che impedissero uniformemente in ogni parte e l' aridità, e l' allagamento. La fedeltà conjugale è sempre proporzionata al numero ed alla libertà de' matrimonj. Dove gli ereditarj pregiudizj li reggono, dove la domestica potestà li combina e gli scioglie, ivi la galanteria ne rompe secretamente i legami, ad onta della morale volgare, il di cui officio è di declamare contro gli effetti, perdonando alle cagioni. Ma non vi è bisogno di tali riflessioni per chi vivendo nella vera religione ha più sublimi motivi, che correggono la forza degli effetti naturali. L'azione di un tal delitto è così istantanea e misteriosa, così coperta da quel velo medesimo che le leggi vi hanno posto (velo necessario, ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa, in vece di scemarlo) le occasioni così facili, le conseguenze così equivoche, che è più in mano del legislatore il prevenirlo che correggerlo. Regola generale: In ogni delitto, che per sua natura deve essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo. Ella è proprietà della nostra immaginazione, che le difficoltà, se non sono insormontabili o troppo diffi-

cili

eili riſpetto alla pigrizia d' animo di ciaſcun uomo, eccitano più vivamente l' immaginazione, ed ingrandiſcono l' oggetto, perchè elleno ſono quaſi altrettanti ripari che impediſcono la vagabonda e e volubile immaginazione di ſortire dall' oggetto, e coſtringendola a ſcorrere tutti i rapporti, più ſtrettamente ſi attacca alla parte piacevole, a cui più naturalmente l' animo noſtro ſi avventa, che non alla dolorosa e funeſta, da cui fugge e ſi allontana.

L' attica venere, così ſeveramente punita dalle leggi, e così facilmente ſottopoſta ai tormenti vincitori dell' innocenza, ha meno il ſuo fondamento ſu i biſogni dell' uomo iſolato e libero, che ſulle paſſioni dell' uomo ſociabile e ſchiavo. Eſſa prende la ſua forza non tanto dalla ſazietà dei piaceri, quanto da quella educazione che comincia per rendere gli uomini inutili a ſe ſteſſi per fargli utili ad altri in quelle caſe dove ſi condenſa l' ardente gioventù, doue eſſendovi un argine inſormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura, che ſi ſviluppa, ſi conſuma inutilmente per l' umanità, anzi ne anticipa la vecchiaja.

L' infanticidio è parimente l' effetto di una inevitabile contradizione in cui è poſta una perſona che per debolezza o per violenza abbia ceduto. Chi trovaſi tra l' infamia, e la morte di un eſſere incapace di ſentirne i mali, come non preferirà queſta alla miſeria infallibile a cui ſarebbero eſpoſti ella è l' infelice frutto. La miglior maniera di prevenire queſto delitto ſarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale eſagera i vizj che non poſſono coprirſi col manto della virtù.

Io non pretendo diminuire il giuſto orrore che meritano queſti delitti, ma, indicandone le ſorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conſeguenza generale, cioè, che " non ſi può chiamare " preciſamente giuſta (il che vuol dire neceſſaria) " una pena di un delitto, finchè la legge non ha " adoperato il miglior mezzo poſſibile nelle date " circoſtanze di una nazione per prevenirlo."

SECT. XXXVII.

Di un genere particolare di delitti.

CHIUNQUE leggerà queſto ſcritto, accorgeraſſi che io ho ommeſſo un genere di delitti, che ha coperto l' Europa di ſangue umano, e che ha alzate quelle funeſte cataſte, in cui ſervivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quando era giocondo ſpettacolo e grata armonia per la cieca moltitudine l' udire i ſordi e confuſi gemiti dei miſeri, che uſcivano dai vortici di nero fumo, di membra umane, fra lo ſtridere delle oſſa incarbonite, e il friggerſi delle viſcere ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno che il luogo, il ſecolo, e la materia non mi permettono di

di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo, e fuori del mio soggetto, sarebbe il provare, come debba essere necessaria una perfetta uniformità di pensieri in uno stato, contro l' esempio di molte nazioni; come opinioni, che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità, pure possono sconvolgere il ben pubblico, quando una non sia autorizzata a preferenza delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno che, mentre alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme si rischiarano, e soprannuotando le vere, le false si sommergono nell' oblìo; altre, mal sicure per la nuda loro costanza, debbono esser vestite di autorità e di forza. Troppo lungo sarebbe il provare, come, quantunque odioso sembri, contrario allo spirito di mansuetudine e di fraternità, comandato dalla ragione e dalla autorità che più veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato, e conforme ai veri interessi degli uomini, se v' è chi con riconosciuta autorità lo eserciti. Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal patto sociale, e non dei peccati, de' quali le pene, anche temporali, debbono regolarsi con altri principj, che quelli di una limitata filosofia.

SECT.

SECT. XXXVIII.

Di qualche ſorgente di errori e d' ingiuſtizie nella legiſlazione ; e primo, falſe idee di utilità.

UNA ſorgente di errori e d' ingiuſtizie ſono le falſe idee di utilità che ſi formano i legiſlatori. Falſa idea di utilità è quella, che antepone gl' inconvenienti particolari all' inconveniente generale; quella, che comanda ai ſentimenti in vece di eccitarli, che dice alla logica, ſervi. Falſa idea di utilità è quella, che ſacrifica mille vantaggi reali, per un inconveniente o imaginario o di poca conſeguenza; che toglierebbe agli uomini il fuoco perchè incendia, e l' acqua perchè annega ; che non ripara ai mali, che col diſtruggere. Le leggi, che proibiſcono di portar le armi, ſono leggi di tal natura : eſſe non diſarmano che i non inclinati nè determinati ai delitti ; mentre coloro, che hanno il coraggio di poter violare le leggi più ſacre della umanità e le più importanti del codice, come riſpetteranno le minori e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon eſſere le contravvenzioni, e l' eſecuzione eſatta delle quali toglie la libertà perſonale, cariſſima all' uomo, cariſſima all' illuminato legiſlatore, e ſottopone gl' innocenti a tutte le veſſazioni dovute ai rei ? Queſte peggiorano la condizione degli aſſaliti, migliorando quella degli aſſalitori ; non iſcemano gli omicidj,

ma

gli accreſcono, perchè è maggiore la confidenza nell aſſalire i diſarmati, che gli armati. Queſte ſi chiaman leggi non ovviatrici, ma timoroſe dei delitti, che naſcono dalla tumultuoſa impreſſione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degl' inconvenienti ed avvantaggi di un decreto univerſale. Falſa idea di utilità è quella, che vorrebbe dare a una moltitudine di eſſeri ſenſibili la ſimmetria e l' ordine che ſoffre la materia bruta e inanimata; che traſcura i motivi preſenti, che ſoli con coſtanza e con forza agiſcono ſulla moltitudine, per dar forza ai lontani, de' quali breviſſima e debole è l' impreſſione, ſe una forza d' immaginazione, non ordinario nella umanità, non ſuppliſce coll' ingrandimento alla lontananza dell' oggetto. Finalmente è falſa idea di utilità quella, che ſacrificando la coſa al nome, divide il ben pubblico dal ben di tutti i particolari.

Vi è queſta differenza dallo ſtato di ſocietà allo ſtato di natura, che l' uomo ſelvaggio non fa danno altrui, che quanto baſta per far bene a ſe ſteſſo; ma l' uomo ſociabile è qualche volta moſſo dalle leggi a offender altri ſenza far bene a se. Il diſpotico induce il timore e l' abbattimento nell' animo de' ſuoi ſchiavi, ma riſpinto ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è più ſolitario e domeſtico, tanto è meno pericoloſo a chi ne fa lo ſtromento della ſua felicità: ma quanto è più pubblico, ed agita una moltitudine più grande di uomini, tanto è più facile che vi ſia o l' imprudente, o il diſperato, o l' audace accorto, che faccia ſervire gli uomini al ſuo fine, deſtando in eſſi ſentimenti più grati, e tanto più ſeducenti, quanto il riſchio della intrapreſa cade ſopra un maggior numero; ed il valore che gl' in-

gl'infelici danno alla propria esistenza, si sminuisce a proporzione della miseria che soffrono. Questa è la cagione, per cui le offese ne fanno nascere delle nuove, che l' odio è un sentimento tanto più durevole dell' amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che indeboliscono il secondo.

SECT. XXXIX.

Dello spirito di famiglia.

Lo spirito di famiglia è un' altra sorgente generale di errori e d' ingiustizie della legislazione: la crudeltà e gli altri vizj delle leggi penali furono approvate dagli uomini anche i più illuminati, ed esercitate dalle repubbliche più libere, per aver considerato piuttosto la società come un unione di uomini. Vi siano cento mila uomini, o sia venti mila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta; se l' associazione è fatta per le famiglie, vi saranno venti mila uomini, e ottanta mila schiavi; se l' associazione è di uomini, vi saranno cento mila

mila cittadini, e neſſuno ſchiavo. Nel primo caſo vi ſarà una repubblica, e venti mila piccole monarchie, che la compongono ; nel ſecondo, lo ſpirito repubblicano non ſolo ſpirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domeſtiche mura, dove ſta gran parte della felicità o della miſeria degli uomini. Nel primo caſo, come le leggi ed i coſtumi ſono l' effetto dei ſentimenti abituali dei membri della repubblica, o ſia dei capi della famiglia, lo ſpirito monarchico s' introdurrà a poco a poco nella repubblica medeſima ; e i di lui effetti ſaranno frenati ſoltanto dagl' intereſſi oppoſti di ciaſcuno, ma non già da un ſentimento ſpirante libertà ed uguaglianza. Lo ſpirito di famiglia è uno ſpirito di dettaglio, e limitato a' piccoli fatti. Lo ſpirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principj generali, vede i fatti e li condenſa nelle claſſi principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di famiglie, i figli rimangono nella poteſtà del capo fin che vive, e ſono coſtretti ad' aſpettare dalla di lui morte una eſiſtenza dipendente dalle ſole leggi. Avvezzi a piegare ed a temere nell' età più verde e vigoroſa, quando i ſentimenti ſon meno modificati da quel timore di eſperienza che chiamaſi moderazione, come reſiſteranno eſſi agli oſtacoli che il vizio ſempre oppone alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la diſperazione di vederne i frutti ſi oppone ai vigoroſi cambiamenti ?

Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una ſubordinazione di comando ma di contratto ; e i figli, quando l' età li trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza, e del biſogno di educazione e di difeſa, diventano liberi membri della città, e ſi aſſoggettano al capo

di

di famiglia per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande ſocietà. Nel primo caſo, i figli, cioè la più gran parte e la più utile della nazione, ſono alla diſcrezione dei padri: nel ſecondo, non ſuſſiſte altro legame comandato, che quel ſacro, ed inviolabile di ſomminiſtrarci reciprocamente i neceſſarj ſoccorſi, e quello della gratitudine per li beneficj ricevuti, il quale non è tanto diſtrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal inteſa ſoggezione voluta dalle leggi.

Tali contradizioni fralle leggi di famiglia, e le fondamentali della repubblica, ſono una ſeconda ſorgente di altre contradizioni fralla morale domeſtica, e la pubblica; e però fanno naſcere un perpetuo conflitto nell'animo di ciaſcun uomo. La prima inſpira ſoggezione e timore; la ſeconda coraggio e libertà: quella inſegna a riſtringere la beneficenza ad un piccol numero di perſone ſenza ſpontanea ſcelta; queſta a ſtenderla ad ogni claſſe di uomini: quella comanda un continuo ſacrificio di ſe ſteſſo a un idolo vano che ſi chiama bene di famiglia, che ſpeſſe volte non è il bene di alcuno che la compone; queſta inſegna a ſervire ai proprj vantaggi, ſenza offendere le leggi, o eccita ad immolarſi alla patria col premio del fanatiſmo, che previene l'azione. Tali contraſti fanno che gli uomini ſi ſdegnino a ſeguire la virtù, che trovano inviluppata e confuſa, e in quella lontananza che naſce dalla oſcurità degli oggetti sì fiſici che morali. Quante volte un uomo, rivolgendoſi alle ſue azioni paſſate, reſta attonito di ritrovarſi maloneſto. A miſura che la ſocietà ſi moltiplica, ciaſcun membro diviene più piccola parte del tutto, e il ſentimento repubblicano ſi ſminuiſce proporzionalmente, ſe

cura

cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno, come i corpi umani, i loro limiti circoscritti, al di là de' quali crescendo, l' economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone; altrimenti crescendo, l' una e l' altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto. Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo, che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da un dittatore dispotico, che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio per edificare, quanto egli n' ebbe per distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso, la gloria di tutti i secoli lo aspetta; se sarà filosofo, le benedizioni de' suoi cittadini lo consoleranno della perdita dell' autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura che i sentimenti, che ci uniscono alla nazione, s' indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ne circondano; e però sotto il dispotismo più forte, le amicizie sono più durevoli, e le virtù (sempre mediocri) di famiglia, sono le più comuni, o piuttosto le sole. Da ciò può ciascun vedere quanto fossero limitate le viste della più parte dei legislatori.

SECT. XI.

Del Fisco.

FU già un tempo, nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio del principe: gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lucro: chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa. L' oggetto delle pene era dunque una lite tra il fisco (l' esattore di queste pene) ed il reo, un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pub' lica difesa, ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessità dell' esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco, piuttosto che un indifferente indagatore del vero, un agente dell' erario fiscale, anzi che il protettore ed il ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente, era un confessarsi debitore verso il fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d' allora; così la confessione del delitto, confessione combinata in maniera che favorisse, e non facesse torto alle ragioni fiscali, divenne, ed è tutt' ora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni,) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordini criminali. Senz' essa

essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore della stabilita ; senz' essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie che possa aver commessi : con questa il giudice s' impadronisce del corpo di un reo, e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne, come da un fondo acquistato, tutto il profitto che può.

Provata l' esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente ; e per render questa prova meno sospetta, a forza si esige cogli spasimi e colla disperazione del dolore, nel medesimo tempo che una confessione stragiudiciale, tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove, che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco ; non è in favore della miseria e della debolezza, che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni del fisco, che potrebbe perdere questo ente, ora imaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all' avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perder se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità che l' uomo si arroga in tutte le cose. Gl' indizj alla cattura sono in potere del giudice : perchè uno si provi innocente, dev' esser prima dichiarato reo. Ciò chiamasi fare un processo *offensivo* : e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa, nel decim' ottavo secolo, le procedure criminali. Il vero processo, *l' informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, usato dallo stesso asiatico dispotismo nei

casi tranquilli ed indifferenti, è pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla più felice posterità! I soli filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell' uomo la possibile veridicazione di un tal sistema.

SECT. XLI.

Come si prevengano i delitti.

È MEGLIO prevenire i delitti, che punirli. Questo è il fine principale di ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d' infelicità possibile, per parlare secondo tutti i calcoli dei beni e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati fin ora sono per lo più falsi, ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono che i pianeti non si turbino nei loro movimenti: così nelle infinite ed opposte attrazioni del piacere e del dolore, non possono impedirsene

dirsene dalle leggi umane i turbamenti ed il disordine. Eppur questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un definire a piacere la virtú ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse esser vietato tutto ciò che può indurci a delitto? bisognerebbe privar l'uomo dell'uso de' suoi sensi. Per un motivo che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne sono mille che gli spingono a commettere quelle azioni indifferenti che chiamansi delitti dalle male leggi; e se la probabilità de' delitti è proporzionata al numero de' motivi, l'ampliare la sfera de' delitti è un crescere la probabilità di commetterli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegj, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.

Volete prevenire i delitti? fate, che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare; ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più sfrenati, più crudeli degli uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano sugl'interessi della nazione, veggono grandi oggetti, e gl'imitano; ma quegli, contenti del giorno presente, cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dall'annientamento in cui si veggono avvezzi all incertezza dell'esito di ogni cosa l'esito de' loro delitti divien problematico per essi, in favore della passione che li determina. Se l'incertezza delle leggi cade sù di

una nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e ſtupidità: ſe cade in una nazione voluttuoſa, ma attiva, ella ne diſperde l'attività in un infinito numero di piccole cabale ed intrighi, che ſpargono la diffidenza in ogni cuore, e che fanno del tradimento e della diſſimulazione la baſe della prudenza: ſe cade in di una nazione coraggioſa e forte, l'incertezza vien tolta alla fine, formando prima molte oſcillazioni dalla libertà alla ſchiavitù, e dalla ſchiavitù alla libertà.

Volete prevenire i delitti? fate, che i lumi accompagnino la libertà. I mali, che naſcono dalle cognizioni, ſono in ragione inverſa della loro diffuſione; e i beni lo ſono nella diretta. Un ardito impoſtore, che è ſempre un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante, e le ſchiſate di un illuminato. Le cognizioni, facilitando i paragoni degli oggetti, e moltiplicandone i punti di viſta, contrappongono molti ſentimenti gli uni agli altri, che ſi modificano vicendevolmente, tanto più facilmente, quanto ſi preveggono negli altri le medeſime reſiſtenze. In faccia ai lumi ſparſi con profuſione nella nazione, tace la calunniosa ignoranza, e trema l'autorità diſarmata di ragioni, rimanendo immobile la vigoroſa forza delle leggi, perchè non v'è uomo illuminato, che non ami i pubblici, chiari, ed utili patti della comune ſicurezza, paragonando il poco d'inutile libertà da lui ſacrificata alla ſomma di tutte le libertà ſacrificate dagli altri uomini, che ſenza le leggi poteano divenire coſpiranti contro di lui. Chiunque ha un'anima ſenſibile, gettando uno ſguardo ſu di un codice di leggi ben fatto, e trovando di non aver perduto che la funeſta libertà di far male altrui, ſarà coſtretto a benedire il trono e chi vi ſiede.

Non

Non è vero che le ſcienze ſian ſempre dannoſe all' umanità; e quando lo furono, era un male inevitabile agli uomini. La moltiplicazione dell' uman genere ſulla faccia della terra introduſſe la guerra, le arti più rozze, le prime leggi, che erano patti momentanei che naſcevano colla neceſſità, e con eſſa perivano. Queſta fu la prima filoſofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giuſti, perchè la loro indolenza e poca ſagacità li preſervava dall' errore. Ma i biſogni ſi moltiplicavano ſempre più col moltiplicarſi degli uomini. Erano dunque neceſſarie impreſſioni più forti e più durevoli, che li diſtoglieſſero dai replicati ritorni nel primo ſtato d'inſociabilità che li rendeva ſempre più funeſto. Fecero dunque un gran bene all' umanità quei primi errori che popolarono la terra di falſe divinità (dico gran bene politico) e che crearono un univerſo inviſibile regolatore del noſtro. Furono benefattori degli uomini quegli, che oſarono ſorprenderli, e ſtraſcinarono agli altari la docile ignoranza. Preſentando loro oggetti poſti di là dai ſenſi, che lor fuggivan devanti a miſura che credean raggiungerli, non mai diſprezzati, perchè non mai ben conoſciuti, riunirono e condenſarono le diviſe paſſioni in un ſolo oggetto, che fortemente gli occupava. Queſte furono le prime vicende di tutte le nazioni, che ſi formarono da popoli ſelvaggi; queſta fu l' epoca della formazione delle grandi ſocietà, e tale ne fu il vincolo neceſſario, e forſe unico. Non parlo di quel popolo eletto da Dio, a cui i miracoli più ſtraordinarj, e le grazie più ſegnalate tennero luogo della umana politica. Ma come è proprietà dell' errore il ſottodividerſi all' infinito, così le ſcienze che ne nacquero, fecero degli uomini una fanatica moltitudine

moltitudine di ciechi, che in chiuſo laberinto ſi urtano e ſi ſcompigliano, di modo che alcune anime ſenſibili e filoſofiche regrettarono per fino l' antico ſtato ſelvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o per dir meglio le opinioni, ſono dannoſe.

La ſeconda è nel difficile e terribile paſſaggio dagli errori alla verità ; dalla oſcurità non conoſciuta, alla luce. L' urto immenſo degli errori utili ai pochi potenti, contro le verità utili ai molti deboli, l' avvicinamento ed il fermento delle paſſioni che ſi deſtano in quella occaſione, fanno infiniti mali alla miſera umanità. Chiunque riflette ſulle ſtorie, le quali dopo certi intervalli di tempo ſi raſſomigliano quanto alle epoche principali, vi troverà più volte una generazione intera ſacrificata alla felicità di quelle che le ſuccedono, nel luttuoſo ma neceſſario paſſaggio dalle tenebre della ignoranza alla luce della filoſofia, e dalla tirannia alla libertà, che ne ſono le conſeguenze. Ma quando, calmati gli animi, ed eſtinto l' incendio che ha purgata la nazione dai mali che la opprimono, la verità, i cui progreſſi prima ſon lenti, e poi accelerati, ſiede compagna ſu i troni de' monarchi, ed ha culto ed ara nei parlamenti delle repubbliche, chi potrà mai aſſerire che la luce che illumina la moltitudine ſia più dannoſa delle tenebre, e che i veri e ſemplici rapporti delle coſe, ben conoſciuti dagli uomini, lor ſien funeſti ?

Se la cieca ignoranza è meno fatale che il mediocre e confuſo ſapere, poichè queſto aggiunge ai mali della prima quelli dell' errore, inevitabile da chi ha una viſta riſtretta al di quà dei confini del vero, l' uomo illuminato è il dono più prezioſo che

che faccia alla nazione ed a se stesso il sovrano, costituendolo depositario e custode delle sante leggi Avvezzo a vedere la verità, e a non temerla, privo della maggior parte dei bisogni dell' opinione, non abbastanza soddisfatti, che mettono al cimento la virtù della maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l' umanità dai punti di vista più elevati, agli occhi suoi la propria nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la distanza dei grandi al popolo gli par tanto minore, quanto è maggiore la massa della umanità che ha avanti gli occhi. I filosofi acquistano bisogni e interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica luce i principj predicati nella oscurità, ed acquistano l' abitudine di amare la verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una nazione ; ma felicità momentanea, se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero, che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione.

Un altro mezzo di prevenir i delitti si è d'interessare il confesso esecutore delle leggi, piuttosto alla osservanza di esse che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero, che lo compone, tanto è meno pericolosa l' usurpazione sulle leggi, perchè la venalità è più difficile tra' membri che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto minore ne è la porzione che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell' intrapresa. Se il sovrano coll' apparecchio, e colla pompa, coll' austerità degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a temere più i magistrati, che

le

le leggi, eſſi profitteranno più di queſto timore, di quello che non ne guadagni la propria e pubblica ſicurezza.

Un altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompenſare la virtù. Su di queſto propoſito oſſervo un ſilenzio univerſale nelle leggi di tutte le nazioni del dì d' oggi. Se i premj propoſti dalle Accademie ai diſcuopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni e i buoni libri ; perchè i premj diſtribuiti dalla benifica mano del ſovrano non moltiplicherebbero altresì le azioni virtuoſe? La moneta dell' onore è ſempre ineſauſta, e fruttifera nelle mani del ſaggio diſtributore.

Finalmente il più ſicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti ſi è di perfezionare l' educazione ; oggetto troppo vaſto e che eccede i confini che mi ſono preſcritto, oggetto, oſo anche dirlo, che tiene troppo intrinſecamente alla natura del governo, perchè non ſia ſempre, ſino ai più remoti ſecoli della pubblica felicità, un campo ſterile e ſolo coltivato quà e là da pochi ſaggi. Un grand' uomo, che illumina l' umanità che lo perſeguita, ha fatto vedere al minuto quali ſieno le principali maſſime di educazione veramente utili agli uomini ; cioè conſiſtere meno in una ſterile moltitudine di oggetti, che nella ſcelta e preciſione di eſſi ; nel ſoſtituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali che ſiſici, che il caſo, o l' induſtria preſenta ai novelli animi dei giovani ; nello ſpingere alla virtù per la facile ſtrada del ſentimento, e nel deviarli dal male per la via infallibile della neceſſità e dell' inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene che una ſimulata e momentanea ubbidienza.

SECT.

SECT. XLII.

Conclusione.

DA quanto si è veduto fin ora può cavarsi un teorema generale molto utile, ma poco conforme all' uso, legislatore il più ordinario delle nazioni: "Perchè ogni pena non sia una violenza di uno o "di molti contro un privato cittadino, dev' essere "essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la "minima delle possibili nelle date circostanze, "proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi."

FINE.

962416

Printed by L. Da Ponte, No. 5, Pall Mall.